

CCCXXXVIII SEDUTA*(POMERIDIANA)***GIOVEDÌ 17 MAGGIO 1979**

Presidenza del Presidente RAGGIO

indi

del Vicepresidente ASARA

indi

del Presidente RAGGIO

INDICE

Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 142 del 4 dicembre 1978, relativo al prelevamento della somma di lire 22.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 05041 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1978". (451) (Discussione e approvazione):		(Risultato della votazione)	34
(Votazione segreta)	34	Disegno di legge: "L'assistenza ospedaliera nelle case di cura private della Sardegna e la riscossione dei contributi a carico degli iscritti ai ruoli regionali per l'assistenza volontaria".. (373) (Discussione e approvazione):	
(Risultato della votazione)	34	NUVOLI, relatore	4
Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 80 del 7 agosto 1978 relativo al prelevamento della somma di lire 60.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 10125 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978". (431) (Discussione e approvazione):		MURRU	6
SINI	3	(Votazione segreta)	34
CARRUS, Assessore agli enti locali, finanze e urbanistica	4	(Risultato della votazione)	34
(Votazione segreta)	34	Disegno di legge: "Norme per la produzione del pane carasau". (472) (Discussione e approvazione):	
		MARRAS	13
		MURA, relatore	14
		PUDDU MARIO, Assessore dell'artigianato . . .	15
		MURRU	15
		SINI	16
		PUDDU PIERO	17
		(Votazione segreta)	35
		(Risultato della votazione)	35
		Disegno di legge: "Regolamentazione della pesca del corallo". (422) (Discussione e approvazione):	
		LORETTU, relatore	21
		PUDDU PIERO	23
		BAGHINO, Assessore della difesa dell'ambien-	

VII LEGISLATURA

CCCXXXVIII SEDUTA

17 MAGGIO 1979

te	23
MULEDDA	25
TOLA	25
(Votazione segreta)	35
(Risultato della votazione)	35
Disegno di legge: "Modifiche alla L.R. 7 febbraio 1958, n. 1, già modificata con L.R. 14 gennaio 1969, n. 2, recante disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti". (466) (Discussione e approvazione):	
(Votazione segreta)	35
(Risultato della votazione)	35
Disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 23 marzo 1979, n. 16, concernente la costituzione in comune autonomo con denominazione Golfo Aranci della frazione Golfo Aranci del Comune di Olbia". (479) (Discussione):	
OGGIANO	36
BERLINGUER	38
Disegno di legge: "Costituzione degli Enti ospedalieri di Olbia e La Maddalena". (461) (Discussione):	
FADDA, relatore	41
PUDDU PIERO	41
TRONCI	42
SODDU, Presidente della Giunta	42
Disegno di legge: "Modifica dell'articolo 73 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna". (482) (Discussione)	43
Disegno di legge: "Variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 e disposizioni varie - (primo provvedimento)". (478) (Discussione):	
SINI	48
PUDDU PIERO	48
"Modifica al Piano straordinario di forestazione per l'attuazione della legge regionale 3 settembre 1970, n. 30". (Approvazione) . . .	44
Proposta di legge: "Contributi per favorire l'attività della Consulta regionale femminile". (467) (Discussione e approvazione):	
CARDIA	18

PUDDU PIERO	19
MURRU	19
(Votazione segreta)	35
(Risultato della votazione)	35
Proposta di legge: "Modifica della L.R. 10 febbraio 1960, n. 3, successivamente modificata con L.R. 26 giugno 1969, n. 29, concernente provvidenza a favore dell'Istituto artistico musicale 'Giuseppe Verdi' di Alghero" (274) e disegno di legge: "Ulteriori modifiche alla L.R. 10 febbraio 1960, n. 3, recante provvidenze a favore dell'Istituto artistico musicale 'Giuseppe Verdi' di Alghero" (438). (Discussione e approvazione del testo unificato):	
(Votazione segreta)	36
(Risultato della votazione)	36
Sulla gravissima esplosione verificatasi nel pomeriggio in via Cesare Battisti a Sassari:	
SODDU, Presidente della Giunta	48
Sull'ordine del giorno:	
SINI	32
LORETTU	33
PUDDU PIERO	33
PRESIDENTE	33
CARRUS, Assessore agli enti locali, finanze e urbanistica	33

La seduta è aperta alle ore 17 e 30.

BERLINGUER, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta del 13 febbraio 1979, che è approvato.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per trenta minuti poiché la Giunta non è presente.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 30, viene ripresa alle ore 18 e 05).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ASARA

Discussione e approvazione del disegno di legge. "Convalidazione del D.P.G.R. del 4 dicembre 1978, relativo al prelievamento della somma di lire 22.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 05041 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1978". (451)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale del 4 dicembre 1978 relativo al prelevamento della somma di lire 22.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 05041 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978".

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Puddu Piero, relatore.

PUDDU PIERO (P.S.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica.

CARRUS (D.C.), Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

MADDALON, Segretario ff.:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dell'articolo 12 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 2, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 142 del 4 dicembre 1978, concernente il prelevamento della somma di lire 22.000.000 dal fondo di riserva per spese

impreviste a favore del capitolo 05041 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1978, recante: "Premi per l'effettiva collaborazione prestata nei servizi di sicurezza antincendi nelle campagne (art. 1, lett. b), L.R. 21 luglio 1954, n. 28) e relativi contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto avrà luogo successivamente.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 80 del 7 agosto 1978 relativo al prelevamento della somma di lire 60.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 10125 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978". (431)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale numero 80 del 7 agosto 1978 relativo al prelevamento della somma di lire 60.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 19125 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978".

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Sini. Ne ha facoltà.

SINI (P.C.I.). Vorrei richiamare la Giunta a quei chiarimenti che la Commissione ha dichiarato come necessari nel momento in cui il provvedimento sarebbe stato presentato in aula per l'approvazione.

Vorrei quindi sapere se la Giunta è nelle condizioni di dare questi chiarimenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali finanze e urbanistica.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. Signor Presidente, sulla base della relazione della Commissione, che accompagna il disegno di legge di convalidazione (come del resto di altri disegni di legge), la Giunta ha provveduto ad inviare alla Presidenza del Consiglio l'elenco dettagliato dei destinatari di queste spese.

Noi abbiamo inviato sia i programmi complessivi sia l'elenco dettagliato dei singoli provvedimenti di cui hanno beneficiato cooperative singole o consorzi di cooperative.

Ritengo che, se dovesse essere necessario fornire dei chiarimenti in aula, si possa fare ricorso all'elenco che a suo tempo abbiamo inviato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Puddu Piero, relatore.

PUDDU PIERO (P.S.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dell'articolo 12 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 2, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80 del 7 agosto 1978, concernente il prelevamento della somma di lire 60.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 10125 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del

lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l'anno 1978, recante: "Fondo per favorire lo sviluppo e il potenziamento dell'attività cooperativistica in Sardegna, contributi e sovvenzioni di cui all'articolo 4, n. 1, 4 e 5 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, a cooperative, consorzi di cooperative ed organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute; contributi straordinari sulle spese di gestione sostenute nel 1972 dalle cantine sociali cooperative (art. 3, L.R. 5 luglio 1972, n. 24)".

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto avrà luogo successivamente.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "L'assistenza ospedaliera nelle case di cura private della Sardegna e la riscossione dei contributi a carico degli iscritti ai ruoli regionali per l'assistenza volontaria". (373)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "L'assistenza ospedaliera nelle case di cura private della Sardegna e la riscossione dei contributi a carico degli iscritti ai ruoli regionali per l'assistenza volontaria".

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nuvoli, relatore.

NUVOLI (D.C.), *relatore*. Signor Presidente e signori consiglieri, come ognuno di noi sa, la legge nazionale 386, che modifica la 264, trasferisce alla Regione competenze in materia di assistenza ospedaliera (già degli Enti e delle Casse mutue di malattia). Come conseguenza di questi adempimenti, la Regione sarda ha provveduto ad emanare le norme necessarie per l'assistenza ospedaliera, sia nel settore pubblico che in quello privato.

Alla data di emanazione della legge, e cioè alla data dell'11 luglio del '74, la Sardegna si è trovata di fronte a differenti situazioni per quanto riguarda le case di cura private, per cui ha ritenuto giuridicamente di dover riconoscere soltanto le convenzioni in essere anteriori alla

data citata, e non quelle stipulate successivamente all'11 luglio del 1974; non le convenzioni stipulate tra gli enti mutualistici e i rappresentanti nazionali delle Case di cura private; non le convenzioni di fatto tra gli enti mutualistici e le Case di cura private ubicate in Sardegna.

Questo indirizzo, come era facilmente prevedibile, ha generato disagi gravi, sia negli enti che negli assistiti, in tutti i casi di rapporti convenzionali non perfezionati con gli enti all'atto dell'emanazione della 386; inoltre, in tutti i casi nei quali le Case di cura private agivano come se fossero in possesso di valide convenzioni e provvedevano al ricovero e ad emettere le relative fatture degli avvenuti ricoveri (e questo specie nell'anno 1975 per ricoveri d'urgenza o per ricoveri richiesti per mancanza di posti nelle strutture ospedaliere pubbliche).

A questo punto, una soluzione per le Case di cura private bisognava trovarla, e quella prospettata dalla Giunta, cioè di una sanatoria dei ricoveri, a me pare la più idonea, perché i ricoveri, soprattutto quelli di urgenza o effettuati per mancanza di posti nelle strutture pubbliche, bisogna pagarli; inoltre, così non facendo, la Regione incamererebbe illecitamente delle somme per prestazioni non effettuate.

Io ritengo pertanto, similmente a quanto ha fatto la Regione Emilia Romagna, che la Regione sarda debba subentrare in tutte le convenzioni con le Case di cura private, non stipulate alla data dell'11 luglio 1974. Il disegno di legge in esame ha questo scopo, e chiaramente lo dice l'articolo 1. La Giunta poi ci informa che gli enti che si trovano in tale situazione sono molto limitati e circoscritti alle Casse mutue minori: la Cassa Mutua per la gente dell'aria, la Cassa Soccorso delle Ferrovie Complementari, la Cassa Soccorso delle Ferrovie Meridionali Sarde, la Cassa Marittima Tirrena, la Sip.

Al disegno di legge in esame sono stati apportati, su proposta della Giunta, degli emendamenti ed aggiunti nuovi articoli, al fine di evitare la presentazione di altro disegno di legge. Restano invariati i primi 4 articoli, mentre viene modificato il 5°, la cui materia è trattata in altro articolo. L'articolo 5 propone una più precisa formulazione della normativa, che disci-

plina il ricovero in base ai regolamenti della CEE ed alle convenzioni e accordi internazionali; l'articolo 6 regola l'assistenza ospedaliera ai cittadini stranieri che ne abbiano diritto, a carico delle istituzioni del Paese di provenienza; l'articolo 7 concerne il ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera volontaria e tiene conto dell'esperienza sin qui fatta; l'articolo 8 tratta della formazione e messa in riscossione dei ruoli esattoriali; l'articolo 10 riguarda il ricovero di soggetti non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione; l'articolo 11 tratta della sanatoria di alcuni casi non contemplati dagli ultimi 4 commi dell'articolo 2 della legge regionale 4 febbraio '75, numero 6, modificata con l'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1976, numero 69; l'articolo 12, infine, propone una sanatoria per tutte le domande di contributi presentate dai soggetti che si sono recati all'estero con il modulo E/112.

La Commissione, vagliate attentamente tutte queste cose, dopo approfondita ed esauriente discussione, ha approvato a maggioranza il disegno di legge in esame. Si confida, e io me lo auguro, che il Consiglio, con sua decisione sovrana, voglia fare altrettanto.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MADDALON, *Segretario ff.*:

TITOLO

L'assistenza ospedaliera nelle case di cura

private della Sardegna, la riscossione dei contributi a carico degli iscritti ai ruoli regionali per l'assistenza volontaria, e modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, e sue successive modifiche.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 1

La Regione autonoma della Sardegna dal 1° gennaio 1975 subentra per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera nei rapporti convenzionali, non sanciti da atti formali e concernenti i ricoveri in regime di assistenza diretta, esistenti tra gli Enti mutualistici, le Casse mutue autonome e aziendali e le Case di cura private ubicate in Sardegna.

Per attestare l'esistenza del rapporto convenzionale di fatto alla data dell'11 luglio 1974, gli Enti mutualistici e le Casse mutue autonome e aziendali sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione, indicando anche le Case di cura private in Sardegna con le quali sussistevano detti rapporti e le singole branche specialistiche per le quali era ammesso il ricovero in regime di assistenza diretta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 2

Per la liquidazione degli importi relativi

ai ricoveri di iscritti agli Enti mutualistici e Casse mutue autonome e aziendali di cui al precedente articolo 1, avvenuti in regime di assistenza diretta dal 1° gennaio 1975, le Case di cura private ubicate in Sardegna, che per regolare dichiarazione risultino aver avuto rapporti convenzionali di fatto con detti Enti e Casse, trasmettono i rendiconti relativi alle prestazioni erogate agli stessi Enti e Casse, cui risultano iscritti i ricoverati, per l'apposizione del visto di controllo.

I rendiconti dovranno comprendere le generalità del ricoverato, l'indicazione del documento comprovante il diritto all'assistenza all'atto del ricovero, il periodo e la durata della degenza, considerando la giornata di entrata e quella di uscita come una sola giornata, la relativa diagnosi e l'indicazione del reparto presso il quale è avvenuto il ricovero, nonché la specifica globale degli importi richiesti dalla Casa di cura privata.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I. - Destra Nazionale). Rammaricandomi per l'insufficienza del tempo a disposizione, vorrei rilevare che qui si tratta di capire, dall'esposizione generale del collega Nuvoli, la ragione di questa legge.

Seppure entrando nello spirito del legislatore, non riesco, ecco, a capire come si possa consentire di fruire di determinate prestazioni di carattere sanitario, da parte di coloro che non hanno avuto ancora la possibilità di alimentare i fondi dai quali si devono attingere le ingenti somme per le prestazioni sanitarie mediche, ospedaliere nelle Case di cura private. Allora io penso (si è sempre nello spirito della collaborazione, del contributo che si vuole dare, per fare meglio le leggi), io penso che questo dovere sociale debba essere compiuto dallo Stato e non dalla Regione, sulla quale si scaricano determinati adempimenti. Perché? Così come era previsto anche *illo tempore*, addirittura nel 1929, l'assistenza e quindi la previdenza per tutti i cittadini — ovviamente i cittadini dello Stato, che indirettamente o direttamente contribuiscono ad alimentare i fondi della previdenza, i fondi dell'assistenza — dovrebbe essere a carico

dello Stato. Perché dobbiamo accollarci noi quest'onere?

Allora, se esiste un fondo sociale ... Ma la realtà è che non esiste, perché è vuoto, perché non si pagano neanche i debiti a carico degli Istituti previdenziali tipo INPS, INAM, INAIL; perché molti fondi sono addirittura passivi proprio perché lo Stato non ha provveduto a versare i relativi contributi per le relative prestazioni! Allora io dico: va bene, facciamolo. Però non sa un po' di demagogia questo provvedimento? Io dico che devono essere assistiti anche coloro che provvedono in forma privata, mediante i versamenti volontari, alla loro assistenza previdenziale, quindi anche alla loro assistenza medica, farmaceutica ed ospedaliera. Però, perché ci dobbiamo accollare noi questi oneri, quando c'è una legge nazionale che ha istituito il fondo sociale per tutti i cittadini dello Stato? Caso mai chiediamo, mediante una riconversione, mediante un trasferimento, una rimessa di determinati contributi allo Stato. Ecco perché volevo fare un'osservazione sull'articolo 2, che è una osservazione di carattere generale (si tenga conto di questo fatto, che è preminente) ... perché dobbiamo noi sborsare quattrini, che sono milioni, miliardi, quando invece dovrebbe essere lo Stato? I cittadini che, mediante i versamenti volontari, provvedono a versare le quote anche per l'assistenza mutualistica, non possono avere alimentati i fondi per poter assorbire l'esoso costo delle relative prestazioni. E allora a questo dovrebbe sopperire lo Stato, non noi! Lo Stato, che ha un fondo sociale a disposizione, fondo sociale che è alimentato dai contributi, dalle imposte, dalle tasse che pagano tutti i cittadini, che paghiamo noi tutti lavoratori. Anziché disperdere i miliardi, e le migliaia di miliardi, così come si è fatto con le aziende passive all'insegna della petrolchimica di cattiva fama, di cattiva memoria rovelliana, ecco, lo Stato dovrebbe provvedere a queste cose.

Tutto qui.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MADDALON, Segretario ff.:

Art. 3

In presenza delle convenzioni di fatto di cui ai precedenti articoli, le misure delle rette giornaliere di degenza, dei compensi sanitari e delle quote forfettarie che l'Amministrazione regionale dovrà corrispondere alle Case di cura private ubicate in Sardegna dal 1° gennaio 1975 e sino alla data di inizio dell'operatività delle convenzioni da stipulare in conformità allo schema di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1975, sono quelli indicati all'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 2.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MADDALON, Segretario ff.:

Art. 4

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si provvederà nelle forme e con i mezzi previsti dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MADDALON, Segretario ff.:

Art. 5

L'articolo 6 bis della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, istituito con l'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 69, e modificato con l'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1977, n. 39, è sostituito dal seguente:

“(Assistenza ospedaliera all'estero in base ai regolamenti della CEE ed alle convenzioni ed accordi internazionali).

A decorrere dal 1° gennaio 1975, la Regione assicura l'assistenza ospedaliera all'estero ai **soggetti assistibili di cui all'articolo 1, comma primo, della presente legge, che ne abbiano diritto in base ai regolamenti della CEE ed alle convenzioni ed accordi internazionali, nei limiti e con le modalità ivi previste, quando il soggiorno all'estero sia dovuto a motivi diversi da quelli contemplati agli articoli 5 e 6 della presente legge.**

L'assistenza ospedaliera di cui al comma precedente è estesa a tutti i cittadini residenti in Sardegna, assistiti ai sensi degli articoli 1, primo comma, 7 ed 8 della presente legge, che per particolari motivi di ordine sanitario, debbano farsi ricoverare all'estero presso un luogo di cura ubicato in uno degli stati membri della CEE o in uno dei paesi con i quali sono in atto convenzioni o accordi bilaterali.

Qualora la richiesta di trasferimento all'estero per cure, presentata dai soggetti di cui ai commi precedenti, riguardi casi che rientrano tra gli eventi morbosi elencati nel Decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui all'articolo 4, comma primo, in luogo della particolare autorizzazione regionale, si procederà al rilascio del formulario internazionale previsto dai regolamenti della CEE o dalle convenzioni ed accordi internazionali.

Nei casi previsti dal comma precedente, potrà disporsi, ove ne ricorrano le condizioni, a favore dei soggetti interessati, l'erogazione del contributo per spese di viaggio e permanenza di cui al penultimo comma dell'articolo 4, entro i limiti e con le modalità in esso previste”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 6

Nella legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è inserito, dopo l'articolo 6 bis, il seguente articolo 6 ter:

“(Assistenza ospedaliera ai cittadini stranieri che ne abbiano titolo in base ai regolamenti della CEE ed alle convenzioni ed accordi internazionali).

La Regione, in base ai regolamenti della CEE ed alle convenzioni ed accordi internazionali, eroga altresì l'assistenza ospedaliera ai cittadini stranieri che ne abbiano diritto a carico di una istituzione del paese di provenienza.

L'assistenza è erogata nella sola forma diretta, in base alle vigenti norme e secondo le procedure da esse previste, presso gli Enti ospedalieri, gli Istituti riconosciuti a carattere scientifico e le Cliniche universitarie convenzionate, nonché presso le Case di cura private convenzionate, ubicate nel territorio regionale.

Il recupero delle spese avverrà secondo quanto previsto dai regolamenti della CEE e dalle convenzioni ed accordi internazionali vigenti.

A tale scopo, gli Enti ospedalieri e gli Istituti riconosciuti a carattere scientifico e le Cliniche universitarie convenzionate, sono tenuti a comunicare alle sedi provinciali dell'INAM, che cura i collegamenti con gli altri organismi europei competenti in materia previdenziale, nonché all'Assessorato regionale all'igiene e sanità, la data dell'avvenuto ricovero e, all'atto della dimissione, la data della stessa, la diagnosi e la spesa del ricovero che sarà determinata in base a quanto previsto all'articolo 11, comma secondo, della presente legge. Gli oneri concernenti i ricoveri in Case di cura private convenzionate saranno desunti dai riepiloghi mensili trasmessi dalle Case di cura stesse”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 7

L'articolo 8 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

“(Ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera volontaria)

I soggetti residenti in Sardegna, non assistibili da Enti o Casse mutue di malattia anche aziendali, di cui all'articolo 12 del Disegno di legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e non aventi diritto all'assistenza gratuita ai sensi dell'articolo 55 del Testo unico sulle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possono ottenere, a domanda, l'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione, nelle forme previste dalla presente legge, mediante l'iscrizione in appositi ruoli istituiti presso l'Assessorato regionale all'igiene e sanità.

L'iscrizione al ruolo di cui al comma precedente comporta il pagamento da parte dell'interessato di una somma pari alla spesa media capitaria annua rilevata dall'INAM per l'anno 1974 e dalla Regione autonoma della Sardegna per gli anni successivi.

La domanda di iscrizione al ruolo può essere presentata:

- a) dal diretto interessato;
- b) dal capo famiglia per i familiari a carico;
- c) dall'esercente la patria potestà o dal tutore per i minori o gli interdetti;
- d) dal capo della convivenza, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, per gli appartenenti alla medesima.

La domanda di iscrizione deve indicare

- le generalità del richiedente;
- le generalità del beneficiario ed il titolo che legittima il richiedente a presentarla;
- la professione o la condizione non professionale, del richiedente e del beneficiario;
- l'espressa dichiarazione di assumersi l'obbligo di corrispondere la quota capitaria annua, nella misura determinata a norma di legge.

Alla domanda deve essere allegato il certificato di residenza del richiedente, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda, nonché il certificato di stato di famiglia, qualora venga richiesta l'estensione dell'assistenza ospedaliera anche ai familiari a carico.

Il certificato di residenza deve essere prodotto anche per il beneficiario, quando questi non fa parte del nucleo familiare del richiedente.

La domanda deve essere inoltrata all'Assessorato all'igiene e sanità della Regione autonoma della Sardegna tramite il Comune di residenza che rilascerà al richiedente apposita ricevuta costituente titolo provvisorio all'assistenza ospedaliera.

I Comuni sono tenuti a trasmettere all'Assessorato all'igiene e sanità della Regione, entro dieci giorni dalla sua presentazione, la domanda di cui al comma precedente.

Entro trenta giorni dalla data di trasmissione della domanda, l'Amministrazione regionale rilascerà all'interessato il documento comprovante l'avvenuta iscrizione al ruolo.

L'iscrizione al ruolo regionale è operante per un triennio a decorrere dal 1° gennaio dello anno in cui è stata presentata la domanda o per tale periodo comporta l'obbligo di versare l'importo stabilito al secondo comma del presente articolo.

Allo scadere del triennio, l'iscrizione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio, qualora l'interessato non faccia pervenire all'Assessorato all'igiene e sanità della Regione disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sessanta giorni prima della scadenza.

L'assistenza ospedaliera è erogata a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di iscrizione nei ruoli.

La mancata iscrizione nel ruolo non può consentire il rifiuto delle prestazioni ospedaliere d'urgenza.

In caso di ricovero urgente potrà essere compilata dall'interessato o da chi per lui la richiama di iscrizione nel ruolo regionale di cui alla presente legge, entro dieci giorni dalla data di ricovero o, nei casi di impossibilità, entro il periodo della degenza.

La cancellazione anticipata dal ruolo è effettuata su richiesta dell'iscritto o degli aventi causa o d'ufficio, quando si configurino le seguenti condizioni:

a) acquisizione del diritto alle prestazioni sanitarie da parte di Enti o Casse mutue tenuti ad alimentare il fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

b) acquisizione del diritto alle prestazioni ospedaliere gratuite perché non abbiente, da comprovarsi mediante certificato rilasciato dal Comune di residenza;

c) trasferimento di residenza dell'iscritto fuori dal territorio regionale;

d) decesso dell'iscritto.

Ai fini dello sgravio o del rimborso delle partite già poste in riscossione, gli effetti della cancellazione decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui matura il diritto all'assistenza a diverso titolo ovvero dalla morte del beneficiario.

La richiesta dello sgravio o del rimborso delle partite già poste in riscossione, può essere contestuale alla domanda di cancellazione. In ogni caso tale richiesta deve essere presentata all'Assessorato all'igiene e sanità della Regione autonoma della Sardegna entro tre anni dalla data dell'evento che ha dato luogo alla cancellazione dal ruolo".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MADDALON, *Segretario ff.:*

Art. 8

L'articolo 9 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

“(Riscossione dei ruoli)

I ruoli regionali di cui al precedente articolo devono essere compilati distintamente per i singoli Comuni di residenza degli interessati e per esattoria.

L'elaborazione e la formazione dei ruoli è affidata al “Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli” il quale vi provvede con la stessa procedura con cui predispone i ruoli meccanografici dei contributi obbligatori dovuti per l'assistenza di malattia.

I ruoli principali e suppletivi sono formati e trasmessi all'Intendenza di finanza entro il 15 febbraio, il 15 luglio e il 15 settembre di ciascun anno.

Detti ruoli sono resi esecutivi dall'Intendente di finanza ed affidati, per la riscossione, previa stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, all'esattore ed al ricevitore delle imposte dirette, con le norme e la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Gli importi iscritti a ruolo vengono suddivisi in quattro rate.

I contributi relativi agli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 saranno riscossi, anch'essi in quattro rate, entro il 1980.

Alle scadenze di ciascuna rata, le somme iscritte a ruolo saranno versate dai ricevitori provinciali, al netto degli sgravi e dei rimborsi disposti dall'amministrazione regionale, direttamente al Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'articolo 14 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MADDALON, *Segretario ff.:*

Art. 9

L'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

“(Assistenza ospedaliera ai lavoratori stagionali all'estero)

I lavoratori stagionali all'estero che rientrano nel territorio regionale di residenza possono iscriversi nei ruoli regionali per l'assistenza ospedaliera mediante domanda da presentare secondo le modalità indicate al precedente articolo 8, corredate dal certificato di residenza in un Comune della Sardegna, di data non anteriore a tre mesi.

Nella domanda deve essere precisata la categoria di lavoro di appartenenza.

Per tali lavoratori, l'importo da corrispondere è commisurato al periodo medio di permanenza nel territorio nazionale della categoria cui appartiene il beneficiario e l'iscrizione nei ruoli in questione è operante soltanto per tale periodo”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MADDALON, *Segretario ff.:*

Art. 10

L'articolo 11 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

“(Ricovero dei non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione)

Il ricovero dei soggetti non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione, ai sensi degli articoli 1, primo comma, 7 e 8 della presente legge, o dei cittadini stranieri non aventi diritto all'assistenza a carico dell'istituzione del paese di provenienza, comporta il pagamento da parte degli interessati delle relative prestazioni.

L'importo dovuto a tale titolo è determinato per gli Enti ospedalieri e per gli Istituti a carattere scientifico e le Cliniche universitarie convenzionati, sulla base di costi giornalieri fissati annualmente con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità. Relativamente all'anno 1975, l'importo dovuto, per ogni giorno di degenza, è pari alla retta onnicomprensiva approvata e deliberata per l'anno 1974 per lo stesso Ente, Istituto o Clinica.

Nel caso di ricovero in ospedali gestiti da Enti ospedalieri, l'importo è versato direttamente agli Enti, che lo trattengono quale anticipazione sulle quote del fondo regionale di loro competenza.

Nel caso di ricovero in Istituti a carattere scientifico e Cliniche universitarie convenzionati, le quote sono versate direttamente agli Istituti e Cliniche predetti quale corrispettivo del ricovero.

La mancanza di diritto all'assistenza da parte della Regione non può comportare il rifiuto delle prestazioni ospedaliere d'urgenza.”

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MADDALON, *Segretario ff.:*

Art. 11

Sono ratificati agli effetti del rimborso nei limiti precisati, a favore degli aventi diritto

all'assistenza ospedaliera indiretta, i ricoveri avvenuti presso luoghi di ricovero e cura ovunque ubicati, dal 1° gennaio 1975 sino alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, a condizione che siano stati precedentemente autorizzati dagli uffici dell'Assessorato alla sanità di un'altra Regione, durante il periodo di temporaneo soggiorno del soggetto assistibile in un Comune ubicato nel territorio di quella Regione, oppure dal rispettivo Ente mutualistico o Cassa mutua anche aziendale, in nome e per conto della Regione Sarda.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MADDALON, *Segretario ff.:*

Art. 12

Sono ratificate, ai fini dell'erogazione dei contributi forfettari di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 bis della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, le richieste presentate dai soggetti che si siano ricoverati all'estero con il formulario internazionale in luogo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, alla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MADDALON, *Segretario ff.:*

Art. 13

Ferma restando l'esclusione dei ricoveri

d'urgenza presso le Case di cura private in regime di assistenza diretta, i ricoveri per parto, metrorragia da aborto o altre metrorragie in atto, nei casi in cui l'assistita non sia munita preventivamente dell'impegnativa regionale, saranno effettuati dalle Case di cura con l'obbligo di comunicazione entro le 24 ore alla Regione, Assessorato all'igiene e sanità o all'Ente mutualistico da essa delegato, che provvederà, salvo contestazione, all'emissione dell'impegnativa ed all'invio della stessa alla Casa di cura nei modi più tempestivi.

La clausola di cui alle convenzioni stipulate tra la Regione e le Case di cura private, che limita al solo caso del parto l'ammissibilità del ricovero senza la preventiva impegnativa, è sostituita dalla disposizione di cui al precedente comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MADDALON, *Segretario ff.:*

Art. 14

Sono ratificati, ai fini dell'assunzione del relativo onere a carico della Regione, tutti i ricoveri urgenti effettuati senza la preventiva impegnativa dalla data in cui è divenuta esecutiva la convenzione stipulata dalla Regione con le singole Case di cura sino al 31 luglio 1978, a condizione che comunicazione del ricovero sia stata trasmessa alla Regione o agli Enti mutualistici, da essa delegati, entro cinque giorni dalla data del medesimo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 15

Per l'attività di ricovero e cura svolta in regime di assistenza diretta dalle Case di cura private ubicate in Sardegna, a decorrere dal 1° luglio 1975, già contabilizzata e liquidata o da liquidare dalla Regione sulla base della normativa prevista dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 2, nel caso che l'attività medesima non sia soggetta a conguaglio in conseguenza di convenzione stipulata direttamente tra Regione e Casa di cura privata, la Regione provvederà a corrispondere in favore dei medesimi beneficiari il conguaglio derivante dalla differenza tra l'ammontare della retta onnicomprensiva determinata rispettivamente per il secondo semestre dell'anno 1975 e per l'anno 1976, secondo i criteri approvati dalla Giunta regionale per le Case di cura iscritte alla fascia funzionale D tenuto conto dell'indirizzo e quanto spettante sulla base della citata legge regionale.

Ai fini della liquidazione del conguaglio di cui al comma precedente gli aventi diritto dovranno presentare apposita contabilità suppletiva nel rispetto delle modalità e secondo i criteri determinati nelle convenzioni stipulate tra la Regione e le Case di cura aventi decorrenza dal 1° luglio 1975, intendendosi l'entità del conguaglio determinata in conseguenza di ogni criterio di contabilizzazione ivi previsto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato.*)

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo successivamente.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Norme per la produzione del pane carasau". (472)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la

discussione del disegno di legge: "Norme per la produzione del pane *carasau*"; relatore l'onorevole Mura.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Marras. Ne ha facoltà.

MARRAS (P.C.I.). Signor Presidente, colleghi, il mio intervento tende a sottolineare la necessità di approvare questo disegno di legge, che viene presentato con parecchio ritardo all'approvazione del Consiglio, se pensiamo che sin dall'approvazione della legge numero 40 del 1976, in varie riprese, le organizzazioni sindacali degli artigiani lo avevano sollecitato, sia a livello di Commissione consiliare, sia a livello di Giunta regionale. La Giunta regionale si era impegnata a presentare un disegno di legge sulla materia, che è giunto, purtroppo, a fine legislatura.

Io credo che in questo settore della produzione del pane *carasau*, in modo particolare nella provincia di Nuoro, vi siano delle possibilità (almeno da un'indagine anche che abbiamo compiuto) di un certo sviluppo e di una certa occupazione, che può raggiungere anche il numero di 500 unità nel settore. Quello che, insieme a tutte le altre cose (cioè la crisi in generale che stiamo attraversando), ha condizionato l'attività dei produttori, è che non potevano accedere ai benefici che tutti gli artigiani invece hanno, condizionati dalle norme della legge 1002, che determina per ogni centro abitato il numero dei forni per la produzione del pane normale. Questo è uno degli ostacoli che si tenta di superare con questo disegno di legge, considerando questa produzione non come produzione di pane normale, ma come una produzione che può essere assimilata, diciamo, a quella dei biscotti, delle fette biscottate.

Io credo che, facendo questo, anche in virtù degli apporti della Commissione, si sia ben operato, soprattutto rendendo retroattive le norme sino al momento in cui è stata approvata la legge numero 40, per quelle imprese che abbiano già presentato delle richieste di ampliamento, di costruzione, naturalmente alle con-

dizioni che questo disegno di legge pone.

Tutto ciò non deve esimerci dal sottolineare il ritardo: io credo che una leggina di questo genere (c'è qui l'Assessore all'artigianato) poteva essere predisposta da parte della Giunta per tempo, quando ci siamo accorti che la legge 40 non conteneva e non estendeva i benefici a questo tipo di produzione. Ora, comunque, noi pensiamo — pur con i dubbi che io personalmente continuo a mantenere — che questo provvedimento possa essere accolto dal Governo. Bisogna dirlo con molta chiarezza, questo fatto, e non illudere nessuno, in quanto noi stiamo assumendo una posizione che va a modificare una legge nazionale. Però crediamo, considerando il modo in cui anche la Giunta ha proposto di considerare questo settore (cioè di non inserirlo nel settore della panificazione normale), che la legge possa essere approvata, per cui anche questi produttori possano (ed è questo quello che hanno sempre rivendicato) accedere ai benefici della legge 40 e delle altre leggi cui, nel settore dell'artigianato, tutti gli altri artigiani hanno diritto.

Queste sono le ragioni per cui in Commissione industria, dove è stata esitata il 20 aprile, la legge è stata votata all'unanimità, e che hanno consentito al provvedimento di arrivare in Consiglio, pur in mezzo a tante leggi che si stanno accavallando in queste ultime giornate di legislatura.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mura, relatore.

MURA (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevissimamente, per fare alcune considerazioni in aggiunta a quelle fatte dal Presidente della Commissione, collega Marras.

Arriva sì questo disegno di legge a fine legislatura, ma non è certamente da collocare tra quelli che sono stati fatti in fretta, per dare una risposta elettorale ad una parte dell'elettorato. Si tratta invece di una risposta che doveva essere data in modo positivo alla categoria. Noi dobbiamo dare atto all'Assessore Mario Puddu di aver sanato una situazione di ingiusti-

zia nei confronti di un gruppo di veri artigiani, che tali — però — non potevano essere classificati. Questo nonostante essi, nel ciclo produttivo della lavorazione, realizzassero quella trasformazione del prodotto che sta alla base della definizione dell'impresa artigiana, secondo la legge 560.

Tutti conosciamo il prodotto di questa lavorazione artigiana: è ormai diventato di largo consumo. Il pane *carasau*, infatti, da alimento della società agro-pastorale del nuorese (la lunga durata ed il facile trasporto, erano caratteristiche che ne consentivano l'uso per lungo periodo, in cui i pastori erano costretti a vivere lontani dalle proprie abitazioni), col suo gradevole gusto, è diventato di larghissimo consumo, non solo nel nuorese, ma ormai in Sardegna e anche nella Penisola. In buona parte dei ristoranti si consuma questo pane nella sua semplice ed originaria forma; nei ristoranti specializzati nella cucina sarda, invece, si consuma anche nei suoi prodotti derivanti: *pani guttiau* e *pani frattau*.

L'aumento della produzione, e quindi del consumo, hanno determinato la trasformazione del sistema della lavorazione (prima si faceva esclusivamente a mano) e anche di cottura. Mentre prima, infatti, la fonte di calore era data in modo diretto dalla fiamma, alimentata esclusivamente dalla legna, oggi abbiamo forni alimentati dal gasolio e dall'elettricità. I forni a legna erano opera di muratori altamente specializzati; i nuovi forni sono di produzione industriale. Si è formata così una nuova classe imprenditoriale in questo settore della panificazione, che — da base esclusivamente familiare — si sta trasformando, creando nuovi posti di lavoro, in prevalenza ma non d'opera femminile per la produzione, e maschile per la commercializzazione.

Abbiamo oggi circa 100 aziende accertate nel Nuorese. Per esempio, nel solo paese di Irgoli, che conta meno di duemila abitanti, vi sono circa 15 impianti per la produzione di pane *carasau*. A Nuoro città ce ne sono una ventina, con oltre 700 unità lavorative, e lo afferma anche la relazione che accompagna il disegno di legge che stiamo appunto discutendo. Credo che, fra non molto, una volta che ver-

rà regolarizzata la loro posizione e regolamentata la nascita di queste aziende, potremo parlare di mille addetti, tra titolari e dipendenti, con la materia prima di facile reperimento e con un mercato sempre più largo.

Le caratteristiche tecnico-igieniche, previste in modo generale ma preciso e chiaro nella legge 1002 dello Stato, non consentivano la regolamentazione di questo settore. Dobbiamo dire, ed io riconfermo quanto ha detto il presidente, che sorgono dubbi se noi risolviamo il problema con questo disegno di legge, perché effettivamente stiamo allargando l'interpretazione di una legge nazionale. La lamentata, ma non giustificata, concorrenza ai veri panificatori, creava una situazione di conflittualità che — comunque — andava affrontata e, in qualche modo, risolta. Le associazioni di categorie e la Camera di Commercio di Nuoro a lungo hanno dibattuto il problema, indicando soluzioni a parlamentari ed ai consiglieri regionali. La sensibilità dell'Assessore Puddu ci ha portati oggi ad esaminare questo disegno di legge, e spero ad approvarlo. Il disegno di legge in esame, integrando le norme della legge nazionale, regola questo settore di produzione.

La Commissione, con la partecipazione dell'Assessore, ha esaminato questo disegno di legge, aggiungendo il concetto secondo cui le aziende possono usufruire dei benefici previsti per gli altri artigiani, in particolar modo della legge 40. Questa norma è stata allargata anche a sanatoria per coloro che, pur avendo fatta la domanda, non avevano potuto usufruire né di mutui, né di contributo, in quanto non erano forniti di regolare licenza; questa era la risposta che il Credito Industriale Sardo ha dato agli interessati.

La Commissione chiede infine al Consiglio i termini dell'urgenza, con la speranza che l'interpretazione restrittiva ed errata nella competenza non spinga il Governo a respingere il provvedimento. Il disegno di legge è stato approvato all'unanimità dalla Commissione. Vi è stata una partecipazione sentita e larga da parte degli imprenditori, per cui riteniamo che la stessa unanimità debba avere la legge in questo mo-

mento in votazione in aula.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'artigianato.

PUDDU MARIO (D.C.), *Assessore dell'artigianato*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente, solo per sottolineare (così come hanno fatto i colleghi che sono intervenuti, e precisamente il Presidente della Commissione e il relatore, onorevole Mura) il fatto che questa iniziativa legislativa — apparentemente estremamente semplice e di quasi scarsa rilevanza — di fatto interessa oltre 700 unità lavorative, e soprattutto interessa un settore dove è evidente la possibilità di espansione della produzione. Come è stato sottolineato, non vi è dubbio che vi sono state notevoli difficoltà di natura giuridica da superare, difficoltà che lo stesso Presidente della Commissione ha definito e che si tenta ora di superare, pur mantenendo diversi dubbi.

E' evidente che queste stesse affermazioni del Presidente sottolineano come non fosse semplice e facile, né possibile, presentare prima d'oggi questo disegno di legge; che peraltro, per la sua stessa natura, non persegue né voleva perseguire alcun altro fine se non quello di andare incontro ad una categoria che merita assistenza da parte della Regione.

Ecco, con queste semplici considerazioni, la Giunta si augura che il Consiglio voglia approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

Ha domandato di parlare l'onorevole Murru per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I. - Destra Nazionale). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sono intervenuto nella discussione generale proprio per non dare l'impressione di una posizione polemica, di contrasto nei confronti del disegno di legge che stiamo discutendo. Il provvedimento, che riguarda una benemerita categoria, a

nostro avviso, così come ho puntualizzato in sede di Commissione, non si configura — dal punto di vista giuridico e anche dal punto di vista del rapporto di lavoro — alla stessa stregua degli altri che regolano medesime attività. Abbiamo dato il nostro assenso in Commissione (è stato rilevato dal Presidente, dal collega che mi ha preceduto, dallo stesso onorevole Puddu), perché riteniamo che un provvedimento, almeno per iniziare la sistemazione definitiva di questi operatori del settore, debba pur esserci, però, ecco, nel confermare questo nostro voto di assenso, io sottolineo tutte le riserve che ho affacciato in sede di Commissione.

Quali sono queste riserve? Di natura giuridica? Sì, vivvadio, perché questo tipo di lavoro non è assoggettato a tutte quelle norme che disciplinano l'attività dei panificatori, per esempio, e di tutti quelli che esercitano attività consimili. In secondo luogo, questi operatori, sì, è vero che devono essere iscritti alla Camera di Commercio e quindi devono essere assoggettati a tutti quegli accertamenti che, per questo tipo di iscrizione, sono previsti dalla legge, però, ecco, sotto l'aspetto giuridico e quindi previdenziale, non sono assoggettati a quella normativa e anche a quel tipo di tassazione e di imposte alle quali sono obbligati invece coloro che esercitano questo tipo di attività.

La terza ragione è che si vuole, con molta fretta, assimilare questi operatori agli altri, pur essendo in una posizione completamente diversa sotto vari aspetti, e mi riferisco in modo particolare alla configurazione della loro attività. In merito ai forni, all'ambiente dove esercitano questa loro attività, a come la esercitano, le norme di carattere igienico non sono così severe come lo sono invece per i panificatori, per coloro che fanno i pasticciari, e così via dicendo.

Ecco, con tutte queste riserve che io ho avanzato in sede di Commissione, sottolineo il nostro assenso, perché se ne tenga conto nel caso in cui il provvedimento venisse rigettato. Al proposito, sono stati avanzati dei dubbi non solo dal Presidente, ma anche dal relatore, in ordine all'approvazione, o meglio, al rinvio del Governo.

Non dico che le leggi di cui si è discusso stamattina e quelle che si discuteranno stasera e domani siano di carattere elettoralistico, portate alla discussione con molta fretta alla vigilia delle elezioni. Questo è un provvedimento, come ha detto il collega Mura, che andava discusso molto tempo fa, perché giace negli uffici da anni. Però, ecco, ci sono dei dubbi da parte dei componenti della Commissione, e in particolare da parte mia, perché la normativa non pare valida: ci si consenta di avanzarli e quindi di sottolinearli.

Tutto qui, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sini. Ne ha facoltà.

SINI (P.C.I.). Signor Presidente, non dissentiamo profondamente sull'individuazione che l'onorevole Mura ha fatto circa i meriti da attribuire perché questo provvedimento arriva in aula. Noi crediamo che i meriti debbano essere attribuiti, se questo provvedimento è oggi in discussione, agli operatori del pane *carasau* i quali, da circa tre anni, conducono una battaglia per il riconoscimento dei loro diritti. Voglio dire che c'è voluta la minaccia di chiusura dei forni, perché si potesse vedere la Giunta sensibilizzata verso questo problema. C'è voluto il pericolo per molti giovani di perdere il posto di lavoro, per vedere finalmente accolte le richieste che le organizzazioni di categoria conducevano da circa tre anni. C'è voluto il malcontento sorto presso interi paesi, per smuovere la situazione di stallo su cui questo problema si era assestato.

Io ricordo che da tempo, da anni, con delegazioni presso l'Assessorato, gli operatori, i rappresentanti delle organizzazioni di categoria, si sono scontrati non dico, onorevole Assessore, con la sua insensibilità, ma certamente con i suoi dubbi, e — se mi consente — anche con la sua scarsa convinzione circa questo problema. Allora, richiamato appunto il fatto che i meriti di questo provvedimento vanno interamente agli operatori, che hanno saputo combattere per i loro diritti in questi

anni, e non già alla sensibilità della Giunta, come appariva dall'intervento dell'onorevole Mura, io dichiaro il voto favorevole del Partito comunista sul provvedimento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puddu Piero. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Signor Presidente, brevemente per confermare il parere favorevole e il voto egualmente favorevole del Gruppo socialista.

Quali sono le considerazioni? Sono quelle svolte nella discussione, sia pure breve, intervenuta in sede di Commissione: si tratta di recuperare una produzione, un valore che è nella tradizione e nella storia della nostra cultura, anche agreste o pastorale.

Riteniamo che questa sia la logica che ci porta a confermare il nostro voto favorevole, perché noi abbiamo in quest'aula cercato anche di portare avanti un discorso — che ci vede presenti in questa legislatura — per quanto riguarda la proposta nazionale per la lingua sarda. Quindi, in quest'ambito, facendo i richiami che sono proprio l'affermazione del nostro modo di essere e di fare un discorso che coinvolga e recuperi tutti i valori culturali della nostra Isola, è in questo e per questo che noi sentiamo di poter consentire affinché il provvedimento venga definito. E venga ad esserlo in virtù dell'accordo e della condotta che anche il nostro Gruppo, insieme agli altri, ha tenuto per arrivare a definire questo provvedimento di legge, anche quando abbiamo discusso l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MADDALON, Segretario ff.:

Art. 1

Il disposto della legge 31 luglio 1956, numero 1002, si applica alla produzione del pane caratteristico sardo a sfoglia biscottata detto "carasau", confezionato con sfarinati di grano duro secondo l'articolo 9, quarto comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, in forni aventi una superficie di cottura massima di mq. 1,50, fatte salve le eccezioni di cui ai seguenti commi.

L'autorizzazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per i panifici di nuovo impianto unicamente adibiti alla produzione di pane "carasau", può essere concessa secondo la procedura prevista dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, prescindendo dalla valutazione sulla densità e la produttività dei panifici esistenti per la produzione di pane normale, rapportate agli abitanti della località ove l'autorizzazione stessa è stata chiesta.

I forni adibiti alla cottura del pane caratteristico sardo a sfoglia biscottata detto "carasau", sono esenti dall'osservanza delle prescrizioni di carattere tecnico stabilite dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002.

Nei confronti dei titolari di licenze, di cui alla presente legge, si applicano i benefici previsti dalla legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, nonché dalle leggi nazionali in favore degli artigiani.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MADDALON, Segretario ff.:

Art. 2

I benefici di cui all'articolo precedente si applicano anche ai panificatori di pane "carasau" che abbiano intrapreso l'attività o iniziato modifiche o ampliamenti alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 21 luglio

1976, n. 40, e abbiano presentato domanda.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione e approvazione della proposta di legge:
"Contributi per favorire la attività della Consulta regionale femminile" (467).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, presentata dai consiglieri Cardia, Puddu Piero, Maccis, Tedesco, Fadda, Medde, Biggio, Careddu, Melis Egidia, concernente: "Contributi per favorire l'attività della Consulta femminile regionale".

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Cardia. Ne ha facoltà.

CARDIA (P.C.I.). Brevemente, signor Presidente, soltanto per ricordare che questa — che non proviene dalla Giunta regionale quan-

to dalla presentazione dei vari Gruppi consiliari —, è una proposta di legge che intende in realtà essere e rappresentare un contributo per la piena realizzazione dell'ordine del giorno che il Consiglio ha approvato il 27 luglio scorso. Quell'ordine del giorno, cioè, che riconosceva nella Consulta femminile regionale un soggetto di consultazione per tutti i problemi che riguardano direttamente ed indirettamente la condizione della donna. In questo senso il Consiglio, i Gruppi consiliari firmatari di questa proposta di legge ritengono che questo strumento (anche se con ovvi limiti e con ovvie difficoltà) possa rappresentare, sollecitare e consentire notevoli passi in avanti alla condizione femminile in Sardegna, così come possa consentire a donne di diversa provenienza ideale, culturale e politica una crescita attraverso un dibattito ed una dialettica interna, ed anche una possibilità — quindi — di arricchimento culturale e politico.

Ora, dal 27 luglio ad oggi, la Consulta ha operato ed ha stretto una serie di contatti anche di lavoro, con gli organismi del Consiglio e della Giunta. Da allora ad oggi è stato infatti eletto l'ufficio di Presidenza ed è stato approvato il regolamento interno. Voglio soltanto ricordare ai colleghi che ci sono stati alcuni incontri importanti, quali quello del 12 febbraio scorso. In quell'occasione si è avuto un primo incontro di lavoro tra la Presidenza del Consiglio, le Presidenze delle Commissioni consiliari e la Consulta femminile regionale. Così come nel marzo scorso si è avuto un incontro tra l'ufficio di Presidenza della Consulta e la Presidenza della Giunta; un ulteriore momento anche di dibattito e di incontro è stato rappresentato poi dalla Giornata dell'8 marzo. Da allora ad oggi, quindi, la Consulta ha iniziato un lavoro, ha iniziato un proprio impegno.

Questo disegno di legge intende consentire che questo impegno divenga sempre più fattivo e sempre più qualificante, così come intende in questo senso favorire, per quanto riguarda il Consiglio regionale, una capacità, uno sviluppo di rapporto sempre più ampio con tutte le forze sociali che ci sono nella nostra Isola.

Vorrei aggiungere, per concludere, che io credo che noi, con questa legge, oggi, portiamo un altro contributo, seppure piccolo, seppure limitato, alla questione femminile nella nostra Isola. Credo che questa settima legislatura, che si va chiudendo in questi giorni, abbia effettivamente rappresentato qualche cosa di nuovo nella storia dell'istituto autonomistico; abbia fatto, secondo me, poco, non abbastanza, però abbia avviato un discorso, abbia posto dei punti di partenza sui quali poi procedere. Credo quindi che noi, approvando questa legge e quindi consentendo praticamente alla Consulta femminile regionale di operare, portiamo una tessera ulteriore ad un mosaico che, soprattutto la prossima legislatura, dovrà far crescere, dovrà arricchire, dovrà potenziare.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Puddu Piero. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Signor Presidente, brevemente. Già la collega Cardia ha precisato che la proposta di legge è di iniziativa, non solo del Consigliere che sta parlando, ma anche di altri consiglieri di tutti i Gruppi politici. Giova sottolineare questo fatto, perché credo che l'importanza e la rilevanza che ha il problema, seppure nei limiti del provvedimento, presenti un'angolazione diversa a seconda dei Gruppi politici.

Quando noi abbiamo presentato, assieme ad altri colleghi, questa proposta di legge, evidentemente partendo dal nostro punto di vista, abbiamo ritenuto di creare un raccordo indispensabile tra la realtà politica, la vita assembleare e la società sarda, per cui, mentre confermiamo, per esserne presentatori, il nostro parere favorevole a questo progetto di legge, vogliamo anche sottolineare che riteniamo che, evidentemente, non si possa continuare a procedere sul terreno della creazione o della proliferazione di una serie di Consulte che potrebbero essere le più diverse, le più diversificate.

Perché diciamo questo? Perché riteniamo che la donna sia un fatto permanente della società sarda, come dato che evidentemente non

può essere differenziato dagli altri fatti economici, dagli altri fatti culturali, dagli altri fatti sociali, per cui la creazione della Consulta, la sua capacità di agire attraverso questa proposta di legge, attraverso il suo regolamento, deve essere un dato che deve consentire l'apertura più ampia del Consiglio regionale, di tutte le forze politiche in una dialettica permanente di confronto continuo sui problemi della società sarda; quindi non una Consulta che affronti la questione femminile, ma che affronti tutti i problemi interi della società sarda.

Ecco, noi sentiamo di voler chiarire bene l'angolazione che noi diamo a questo problema, non per creare all'interno del vasto mondo dei bisogni, all'interno delle esigenze della società sarda una sorta di ghetto storico che confini ancora il problema della donna come cosa diversa da tutti gli altri problemi economici, sociali della realtà isolana, della realtà del Mezzogiorno, ma perché, all'interno della battaglia del Mezzogiorno, della crescita culturale e civile della Sardegna, la donna abbia ad acquisire la sua presenza, la sua rilevanza, perché la riteniamo, al pari dell'uomo, portatrice di valori importantissimi per la vita della nostra società, della nostra cultura.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I. - Destra Nazionale). Molto brevemente, signor Presidente, onorevoli colleghi, non per altro, se non per puntualizzare la posizione del mio Gruppo, ovvero del Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale in relazione a questo importantissimo problema. Lo abbiamo puntualizzato nel corso di una altra importantissima discussione sul problema della donna, affermando che questo non secondario problema sta a cuore alla nostra organizzazione politica, perché rientra nel contesto della sua dottrina sociale.

Non a caso io, nell'intervento scorso, ho detto che l'emancipazione della donna in Italia non è un fatto nuovo; non è un fatto nuovo l'inserimento della donna nella vita sociale, togliendola quindi da quel complesso di inferiori-

tà in cui viveva nei decenni andati, nei secoli andati, evolvendo ed elevando il suo ruolo quindi al rango di protagonista ufficiale in tutti i settori della vita sociale, nel settore dello sport, e financo nel settore militare, se è vero, come è vero, che l'ausiliaria non è un'invenzione di questi tempi; se è vero, come è vero, che la donna lavoratrice, che la donna insegnante, che la donna della cultura, che la donna che partecipa attivamente e non passivamente alla vita sociale non è un fatto nuovo. Riferimenti storici ne abbiamo quanti ne vogliamo, documentati, non inventati!

E allora io dico che questo provvedimento, concernente un semplice finanziamento di dieci milioni perché la Consulta femminile cominci a funzionare, serve soltanto (e non si meravigli il Consiglio della mia affermazione) non per cominciare ad impiantare gli uffici - e quindi l'arredamento degli uffici -, ma solo ed esclusivamente per cominciare a comprare i protocolli, ovvero i registri per elencare le donne dividendole magari per categoria. Noi siamo favorevoli quindi a questo provvedimento, ma siamo favorevoli affinché questo provvedimento sia considerato come la radice di un problema che dovrà essere sviluppato e portato avanti non a livello di demagogia e non come strumento di parte, ma considerando il problema della donna come problema di primaria importanza nel contesto non solo della famiglia e della società, ma nel contesto di una civiltà, che deve essere soprattutto italiana e latina.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a

concedere alla Consulta femminile regionale per il conseguimento dei suoi fini statutari un contributo annuo nella misura di lire 10.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 2

Il contributo di cui all'articolo precedente viene corrisposto, dietro presentazione di un apposito programma annuale di attività predisposto dalla Consulta femminile regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 3

Alla fine di ogni esercizio finanziario la Consulta femminile regionale presenta al Presidente della Giunta regionale il rendiconto sull'utilizzazione delle somme, corredato da una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 4

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l'anno 1979 è istituito il capitolo 10030 con lo stanziamento di lire 10.000.000:

Capitolo 10030 — Concessione di un contributo annuale alla Consulta femminile regionale.

A favore del suddetto capitolo 10030 è stornata la pari somma di lire 10.000.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1979 (lettera p della tabella A allegata alla legge finanziaria per l'anno 1979).

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 10030 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
"Regolamentazione della pesca del corallo" (422).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Regolamentazione della pesca del corallo", relatore l'onorevole Loretto.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Loretto, relatore.

LORETTU (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, molto brevemente vorrei dire che il disegno di legge che è all'esame del Consiglio rappresenta, esprime una linea intermedia rispetto a posizioni completamente contrastanti emerse durante i lavori della Commissione sul problema della regolamentazione della pesca del corallo, in particolare per ciò che concerne l'uso dell'ingegno. La linea intermedia scelta dalla Commissione, a maggioranza, consiste nel consentire ancora l'uso dell'ingegno, ma disciplinandone le caratteristiche e in particolare le dimensioni.

Al di là di questo, il disegno di legge rappresenta sicuramente un importante passo avanti perché, finalmente, introduce nella legislazione regionale una normativa specifica per disciplinare una materia che oggi è priva di qualunque e qualsiasi regolamentazione. In particolare, il disegno di legge introduce quindi la necessità di una autorizzazione regionale e attribuisce all'Assessore competente — previa deliberazione della Giunta regionale — il potere di individuare, con proprio decreto, le zone di pesca; consente altresì all'Assessore di sottrarre alla pesca, a seconda delle condizioni ambientali, determinate zone per determinati periodi di tempo. Prevede infine delle rigide sanzioni a tutela di questa normativa.

Credo che si tratti insomma di un fatto di notevole importanza, un fatto positivo sia per la disciplina di questa materia, sia per la tutela dell'ambiente naturale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

GIANOGLIO (D.C.), *Assessore dell'industria*. La Giunta è favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 1

Nelle acque del mare territoriale della Regione autonoma della Sardegna, la pesca del corallo può essere esercitata esclusivamente da pescatori professionisti, che siano muniti di autorizzazione regionale.

PRESIDENTE. All'articolo 1 sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Emendamento soppressivo parziale Loretu - Muledda - Puddu Piero:

“Art. 1 - Le parole: “della Regione autonoma” sono soppresse” (1)

Emendamento aggiuntivo Loretu - Muledda:

“Art. 1 - Alla fine dell'articolo aggiungere dopo una virgola le seguenti parole: “salvi i casi previsti dall'ultimo comma del successivo articolo 3””. (6)

Emendamento aggiuntivo Loretu - Muledda:

“Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente: “L'autorizzazione regionale di cui all'articolo 1 ha durata annuale. Essa viene concessa, sospesa o revocata con atto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge””. (2)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Loretu per illustrare gli emendamenti.

LORETTU (D.C.). Gli emendamenti si dan-

no per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

GIANOGLIO (D.C.), *Assessore dell'industria*. La Giunta accoglie gli emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione il testo dell'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 6, facendo presente che è condizionato, è strettamente legato all'emendamento numero 7, che verrà messo in votazione successivamente.

Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 2. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 2

Per la pesca del corallo è consentito l'uso dei seguenti attrezzi da pesca:

a) piccozza, usata dai pescatori equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea;

b) croce di S. Andrea in legno;

c) ingegno, di dimensioni non superiori a m. 2 di lunghezza ed in numero non supe-

riore ad uno per barca.

E' vietato l'uso di qualsivoglia attrezzo diverso da quelli previsti al primo comma.

PRESIDENTE. All'articolo 2 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Emendamento sostitutivo parziale Loretu - Muledda:

“Art. 2 - Al primo comma, lettera c), le parole “m. 2” sono sostituite con le parole “metri 3””. (3)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Loretu per illustrare l'emendamento.

LORETTU (D.C.). L'emendamento si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

GIANOGLIO (D.C.), *Assessore dell'industria*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puddu. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Signor Presidente, il testo del disegno di legge presentato dalla Giunta è diverso dal testo licenziato dalla Commissione. All'origine la Giunta, ebbe a proporre, leggo testualmente: “E' fatto a tutti assoluto divieto di fare uso di qualsivoglia attrezzo, diverso dalla piccozza usata dai pescatori equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea”. All'articolo 2 del testo che abbiamo all'esame, risultano invece consentiti una serie di ingegni; addirittura, con emendamenti successivi vengono ancora perfezionati questi meccanismi per quanto riguarda la pesca del corallo.

Ecco: noi ci troviamo ad avere sostenuto, in sede di Commissione, un discorso per il man-

tenimento della formulazione dell'articolo 2 così come era nel testo originario. Poiché la proposta è della Giunta (allora era Assessore il collega e compagno Erdas), noi riteniamo che — evidentemente — l'Assessorato, gli uffici dell'Assessorato, abbiano tenuto dei contatti, abbiano esaminato il problema e, se questa formulazione è venuta fuori dalla Giunta, avrà avuto delle giustificazioni di ordine tecnico o di cautela indispensabile per andare a proteggere il patrimonio corallifero delle nostre coste. Certo, sappiamo anche noi che vi è una divergenza tra i due poli dove questa pesca o questo utilizzo del corallo viene fatto.

A questo punto, oltre al dibattito avvenuto in Commissione, noi vorremmo conoscere se l'Assessore competente, la Giunta, ha elementi che ci consentano di chiarire la posizione, perché noi, in sede di Commissione, abbiamo espresso voto contrario su questo provvedimento; abbiamo, attraverso il collega Erdas, espresso il voto contrario del nostro gruppo. Siamo però disponibili a modificare la nostra posizione se le cose vengono chiarite, non tanto sotto il profilo politico, perché non è un discorso politico, a questo punto; è un discorso di natura tecnica, che rientra nei compiti dell'Assessorato alla difesa dell'ambiente, che evidentemente deve porsi anche a difesa di questo patrimonio, che deve tener conto di tutti i fatti, non sempre molto precisi, ma anche mortificanti, che riguardano questo settore, con l'invasione di flotte di pescherecci che vengono da altre parti del nostro territorio (il che è nel loro diritto, non c'è dubbio). Ma siccome noi andiamo a legiferare, tenendo conto, nel rispetto della Costituzione, dell'importanza che hanno i nostri problemi per le nostre popolazioni, noi gradiremmo conoscere con estrema chiarezza, sotto il profilo tecnico, la posizione della Giunta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

BAGHINO (D.C.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta accetta l'emendamento, se però viene inclusa una piccola correzione, perché risulta all'Assessorato che — soprattutto i pescatori che provengono da fuori — usano aggiunge-

VII LEGISLATURA

CCCXXXVIII SEDUTA

17 MAGGIO 1979

re, all'ingegno di ferro, dei pesi per aumentare l'aderenza al fondo marino. Quindi, da un'indagine fatta dal nostro Assessorato, i sardi sarebbero contenti di ridurre la dimensione dell'ingegno, così come è stato proposto dall'emendamento, impedendo anche che aggiungano dei pesi di ferro. Quindi, si potrebbe ridurre l'ingegno, ma allo stesso tempo vietare di aggiungere dei pesi di ferro.

Noi dovremo, nell'emendamento, stabilire che il peso massimo non deve superare i 120 chili.

Questa è una proposta che l'Assessorato, io stesso, sentendo i pescatori sardi, potrebbero accettare, proprio per impedire la distruzione totale di tutto quanto c'è nel fondo marino.

La Giunta è pertanto d'accordo con l'emendamento, se si potesse aggiungere la dizione: "con un peso non superiore ai 120 chili".

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, io ritengo che occorra che la Giunta formalizzi questa sua nuova e diversa posizione con un emendamento ...

PUDDU PIERO (P.S.I.). Chiedo scusa Presidente, in via eccezionale, comprendo bene. Io avevo pregato cortesemente l'Assessore di farmi capire se la Giunta è per il mantenimento della formulazione della Commissione, cioè se ha argomenti di ordine tecnico, di ordine scientifico che convincono il Gruppo socialista che la scelta che a suo tempo fece la Giunta (che è diversa: veda il testo a fronte) è sbagliata.

Ecco io vorrei avere un chiarimento su questo, sull'emendamento, anche se poi l'emendamento aumenta le preoccupazioni che noi abbiamo manifestato in sede di Commissione. Ricordo che nello articolo 2 era vietato qualunque tipo di ingegno ...

BAGHINO (D.C.), Assessore della difesa dell'ambiente. Io rispondo con ...

PRESIDENTE. Le dispiace, onorevole Baghino, chiedere la parola?

BAGHINO (D.C.), Assessore della difesa dell'ambiente. Chiedo scusa, signor Presidente. Onorevole Puddu, quando è stata fatta, questa legge, era stata fatta con lo spirito di tutelare il patrimonio dei mari della Sardegna, perché

era preda di interventi esclusivamente dei pescatori stranieri, chiamiamoli così, continentali. Oggi abbiamo constatato, con una accurata indagine nelle capitanerie dei porti sardi, la presenza di diverse barche di sardi che praticano, che fanno questo lavoro. Quindi esistono tantissimi sardi, tantissime barche di sardi, molte famiglie che si sono attrezzate per fare questo tipo di lavoro. Abbiamo consultato tutti i pescatori sardi, che sono tanti: un impegno in questo senso (del divieto assoluto) punirebbe tante famiglie di sardi sparse nei vari porti dell'Isola. Se noi accettassimo il precedente ...

PUDDU PIERO (P.S.I.). Non è una legge per la difesa dell'ambiente ...

BAGHINO (D.C.), Assessore della difesa dell'ambiente. Bè, dico, cerchiamo di conciliare l'ambiente marino, del fondo marino, con gli interessi di queste famiglie di sardi, che hanno attrezzato le loro barche per poter fare questo lavoro.

Però, onorevole Puddu, (gli altri sono contrarissimi a ridurre l'ingegno; arrivano, lo dico qui in Consiglio, al peso di 7-800 chili, perché, oltre ad una lunghezza eccessiva, caricano con enormi pesi di ferro per avere una maggiore aderenza al fondo marino. Io ho chiamato i sardi, ho consultato tutti i pescatori sardi, i quali sono favorevoli, seppure a malincuore, ad una riduzione dell'ingegno medesimo, per ridurre i danni.

Certamente ciò è in contrasto con quanto lei dice, con una difesa del fondo marino però c'è la preoccupazione dei pescatori. Sono decine, decine, centinaia di famiglie di sardi, di pescatori sardi che hanno attrezzato le loro barche, però — devo dire — con maggiore senso di responsabilità rispetto agli altri, che hanno barche con una potenza di motore molto superiore ed un attrezzo molto più lungo rispetto alle barche dei sardi.

Ecco, questo emendamento, se non tutela l'ambiente, come giustamente dice il collega Puddu, però tutela le esigenze dei pescatori sardi.

Io prego il Consiglio, se è d'accordo, di ac-

cettare un emendamento all'emendamento, dicendo che il peso dell'ingegno non deve essere superiore ai 120 chili. E il peso di 120 chili mi è stato suggerito proprio da alcune famiglie di pescatori sardi, a malincuore, proprio per la paura che il Consiglio approva la legge, vietando completamente qualsiasi attrezzo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.C.I.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io, che sono firmatario dell'emendamento, ritengo di doverlo confermare nel suo testo, senza accedere all'ipotesi avanzata dall'Assessore, anche se suggerita da qualche famiglia di pescatori sardi. Questo perché o si fa una scelta radicale, che è quella di andare a tenere il testo proposto dalla Giunta, oppure si accede all'ipotesi e al testo che è stato esitato dalla Commissione, e a quel punto tiriamo anche le conseguenze. Il punto c) "con ingegno non superiore a metri 2", noi lo abbiamo emendato per metri 3, perché con metri 2 si avrebbe un peso assolutamente insufficiente perché l'attrezzo, l'ingegno possa assolvere alle funzioni che ha, cioè raschiare il fondo per asportare corallo. Lo stesso discorso vale per i 120 chili di limite. E' una legge, mi pare, di fisica, per cui se c'è un traino, una forza che va in una certa direzione, e un'altra forza inferiore che va in un'altra direzione, si ha come ...

TRONCI (D.C.). Si annullano.

MULEDDA (P.C.I.). No, non si annullano, sono diverse, le forze. Si ha, con forze diverse, una risultante che è pressappoco la bisettrice, non ricordo, di un angolo formato da ...

CHESSA (M.S.I.-Destra Nazionale). Sono uguali e contrarie.

MULEDDA (P.C.I.). No.

I pescatori queste cose non le sanno, anche se ne parlano in famiglia, però sanno che l'attrezzo, l'ingegno di 120 chili in fondo non andrebbe mai.

Io, allora, voglio dire che qui la scelta fatta (e così ne approfitto anche per fare la dichiarazione di voto del Gruppo comunista, argomentando un pochino sull'articolo), la scelta che è stata fatta in Commissione è precisa. Se la Giunta aveva in animo di normare la pesca del corallo col divieto di pesca, con qualsiasi attrezzo, oppure consentendo alcune particolari concessioni come la piccozza, con pescatori equipaggiati con apparecchi individuali o autonomi o no per la respirazione subacquea, poteva farlo benissimo con un decreto. Io credo che il fatto che la Giunta, a suo tempo, non abbia scelto la via del decreto per normare questa materia, abbia portato come conseguenza che, anche quando faremo questa legge, quando sarà approvata questa legge, noi non andremo, almeno per la stagione in corso, ad ottenere alcun esito positivo, in quanto i tempi in essa stabiliti non consentiranno di andare a salvaguardare il patrimonio corallifero della Sardegna. Per cui io credo che noi dobbiamo dichiarare la nostra astensione su questo disegno di legge, soprattutto per questo motivo, e perché non si è attuata una normativa complessa e complessiva (perché di questo si tratta) dell'intera materia.

Si va così a fare un provvedimento che certamente migliora la situazione precedente, per alcuni aspetti; per la prossima stagione, che ormai è iniziata, che sta iniziando, garantisce i pescatori professionisti sardi quando consente che si facciano solo concessioni personali a pescatori professionisti, in numero limitato, e quando sancisce che la Giunta possa scegliere e limitare le zone di pesca.

Ciò nonostante, riteniamo che il provvedimento sia insoddisfacente e non completo, per cui dichiariamo la nostra astensione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tola. Ne ha facoltà.

TOLA (P.S.D.I.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, è la prima volta che prendo la parola in questo X Consiglio regionale e chiedo scusa per l'emozione; ma sono trascinato a prenderla proprio dalle mie non recenti batta-

glie per la tutela dell'ambiente.

Ora, signor Presidente, da quanto ho capito di questo disegno di legge, devo concludere che sarebbe stato meglio, effettivamente, vietare qualunque ingegno per la pesca del corallo, perché il corallo pescato con questo tipo di strumenti non riesce a rigenerarsi. Di conseguenza, noi diamo un palliativo, che darà lavoro per poco tempo, ma, poi, il nostro ambiente sarà continuamente deturpato.

Se veramente volessimo tutelare la pesca del corallo, dovremmo limitarci agli attrezzi individuali che, lasciando un patrimonio che può rigenerarsi, non deturperebbero l'ambiente. L'ambiente, purtroppo, in Sardegna, è già deturpato da troppe cose: dalle industrie, dalla centrale di Fiumesanto (contro la quale, al Comune di Sassari, noi ci siamo schierati) e adesso anche da questa storia della pesca del corallo; perciò, io sono d'accordo con chi, come in particolare il Gruppo socialista, dice che sarebbe meglio evitare qualsiasi ingegno.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3 all'articolo 2. Chi l'approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione il testo dell'articolo 2. Chi l'approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MURA, *Segretario ff.*:

Art. 3

Annualmente l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con proprio decreto che dovrà essere emanato entro il mese di gennaio, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca, determina:

- a) la durata del periodo di pesca;
- b) la quantità massima di corallo che può

essere pescata giornalmente con riferimento ai singoli sistemi di pesca;

c) in quali zone tale pesca potrà essere esercitata;

d) i termini di scadenza per la presentazione delle domande;

e) l'ammontare della tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione, in misura corrispondente al metodo di pesca impiegato.

In detto decreto l'Assessore competente potrà indicare il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi annualmente per ciascun sistema di pesca.

PRESIDENTE. All'articolo 3 sono stati presentati gli emendamenti numero 4 - 5 e 7. Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario ff.*:

Emendamento aggiuntivo Loretto - Mulleda - Puddu Mario :

“Art. 3 - Nel primo comma, dopo le parole: “con proprio decreto che” aggiungere fra due virgole le seguenti parole: “su conforme deliberazione della Giunta regionale””. (4)

Emendamento aggiuntivo Loretto - Mulleda:

“Art. 3 - Al primo comma, lettera d), aggiungere dopo una virgola, le seguenti parole: “le modalità e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1””. (5)

Emendamento aggiuntivo Loretto - Mulleda:

“Art. 3 - Alla fine dell'articolo 3 aggiungere il seguente terzo comma:

“L'Assessore della difesa dell'ambiente, ove sussistano motivi di ricerca scientifica o di studio non riconducibili ad attività di carattere economico connesse alla pesca del corallo, può per periodi limitati nel tempo concedere autorizzazioni anche a persone non iscritte tra i pescatori professionisti””. (7)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati ... Si danno per illustrati.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

BAGHINO (D.C.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione il testo dell'articolo 3. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 4. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 5. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 7. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3 bis.

MURA, *Segretario ff.*:

Art. 3 bis

Nel determinare le zone di pesca ai sensi della lettera c) dell'articolo 3, o con apposito decreto quando le esigenze della tutela ecologica o faunistica lo richiedano, l'Assessore può vietare, in determinate zone e per periodi di tempo non inferiori a 3 anni, la pesca del corallo con tutti i sistemi previsti all'articolo 2 o con alcuni soltanto di essi.

Sulla introduzione del divieto di cui al comma precedente l'Assessore dovrà preventivamente sentire il parere del Capo dell'Ufficio circondariale marittimo territorialmente competen-

te e, ove lo richiedano, delle amministrazioni comunali interessate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MURA, *Segretario ff.*:

Art. 4

Al titolare dell'autorizzazione è fatto obbligo di presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro 30 giorni dal termine del periodo permissivo di pesca e comunque unitamente alla eventuale domanda di rinnovo della autorizzazione, una relazione in cui siano indicate le zone ove la pesca si è svolta ed i relativi quantitativi di corallo pescati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MURA, *Segretario ff.*:

Art. 5

L'Amministrazione regionale provvederà al rilevamento dei banchi di corallo, ai fini di un razionale sfruttamento delle risorse biologiche di detti banchi.

Per la realizzazione di tale scopo l'Amministrazione regionale potrà avvalersi dell'opera di:

a) istituti specializzati;

b) singoli, imprese private ed enti pubblici specializzati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota-

zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MURA, Segretario ff.:

Art. 6

Al fine di agevolare la formazione professionale dei pescatori di corallo, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa delibera della Giunta regionale potrà:

a) organizzare direttamente o finanziare, in tutto o in parte, appositi corsi di addestramento professionale per la pesca del corallo con l'ausilio di apparecchiature individuali, autonome o no di respirazione;

b) concedere, previo concorso, assegni a favore dei giovani residenti in Sardegna che intendano frequentare i corsi predetti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MURA, Segretario ff.:

Art. 7

Chi peschi corallo privo dell'autorizzazione, oltre alla confisca del natante, delle relative attrezzature e del corallo pescato, incorrerà nella sanzione amministrativa non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000; inoltre non potrà ottenere l'autorizzazione per un periodo di tempo non inferiore a 3 anni.

Chi, provvisto dell'autorizzazione di cui alla presente legge, peschi corallo in zone nelle quali detta pesca sia vietata ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 3 bis, oltre alla confisca del natante, delle relative attrezzature e del corallo pe-

scato, incorrerà nella sanzione amministrativa non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 e nel ritiro e nella conseguente revoca della autorizzazione che non potrà riottenere prima che siano trascorsi meno di tre anni dalla data dell'infrazione.

Chi, provvisto dell'autorizzazione di cui alla presente legge, effettui con l'uso di apparecchiature individuali autonome o no di respirazione, altra pesca che non sia quella di corallo, incorrerà, oltre che nella confisca di tutto il pescato, nel ritiro e nella conseguente sospensione dell'autorizzazione, che non potrà riottenere prima che siano trascorsi non meno di uno e non più di due anni dalla data dell'infrazione e nella sanzione amministrativa non inferiore a lire 250.000 e non superiore a lire 2.500.000.

Il contravvenire al divieto di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 comporta:

a) la confisca del natante e degli attrezzi difformi da quelli stabiliti nell'articolo citato;

b) la confisca del corallo che eventualmente si trovasse a bordo del natante;

c) il ritiro e la successiva revoca dell'autorizzazione che non potrà riottenere prima che siano trascorsi meno di tre anni dalla data dell'infrazione;

d) la sanzione amministrativa non inferiore a lire 2.000.000, e non superiore a lire 20 milioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MURA, Segretario ff.:

Art. 8

Le somme ed i tempi relativi alle sanzioni amministrative, previsti nella presente legge, si intendono raddoppiate per coloro i quali, avendo commesso una delle infrazioni di cui sopra, ne commettono un'altra o la stessa entro 5 anni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 9 è stato soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 9 bis.

MURA, Segretario ff.:

Art. 9 bis

In sede di prima applicazione della presente legge, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa i soggetti interessati, per poter iniziare o proseguire l'attività di pesca dovranno presentare all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puddu Piero. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Signor Presidente, l'articolo 9 bis, a nostro parere, non tiene conto di ciò che abbiamo cercato di attuare in questa legislatura, e cioè di decentrare il maggior numero di competenze, anche per quanto riguarda altre leggi, ai Comuni e alle Province. Questo articolo 9 bis accentra negli uffici dell'Assessorato della difesa dell'ambiente tutto l'iter attuativo di questa legge. Per cui noi chiediamo alla Giunta se non sia il caso di rendere coerente questo punto con le altre leggi.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 9 bis. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10

MADDALON, Segretario ff.:

Art. 10

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979, sono istituiti i seguenti capitoli:

Capitolo 20610 — Versamenti dei pescatori di corallo per il rilascio della relativa autorizzazione regionale

lire 10.000.000

Capitolo 20714 — Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della legge regionale concernente la regolamentazione della pesca del corallo

lire 25.000.000

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1979 sono istituiti i seguenti capitoli:

Capitolo 05098 — (tit. 1- sez. 6-cat. 4) — Spese per il rilevamento dei banchi di corallo

lire 25.000.000

Capitolo 05099 — (tit. 1- sez. 6-cat. 4) — Spese per l'organizzazione di corsi di addestramento per pescatori di corallo

lire 5.000.000

Capitolo 05100 — (tit. 1 - sez. 6-cat.5) — Contributi per l'organizzazione di corsi di addestramento per pescatori di corallo ed assegni a favore di giovani residenti in Sardegna frequentanti i corsi stessi

lire 5.000.000

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 05098, 05099, 05100 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1979 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo in altro momento.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1, già modificata con legge regionale 14 gennaio 1969, n. 2, recante disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti."

(466)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 466, concernente: "Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1, già modificata con legge regionale 14 gennaio 1969, n. 2, recante disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti". Relatore è il consigliere Muravera.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Muravera, relatore.

MURAVERA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

GIAGU (D.C.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

FLORIS, *Segretario*:

Art. 1

Il secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1, modificato dalla legge regionale 14 gennaio 1969, n. 2, sono sostituiti dai seguenti:

"Per l'esecuzione delle opere indicate negli articoli 4 e 5 della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni, ai Consorzi dei Comuni, alle Comunità montane, agli Organismi comprensoriali, nonché ad altri Organismi pubblici interessati.

In caso di inadempienza dei soggetti autorizzati, indicati al comma precedente, la stessa Amministrazione regionale può provvedere direttamente all'esecuzione delle predette opere tramite l'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

I finanziamenti di cui ai commi precedenti sono disposti con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione, sulla base di un programma di intervento annuale approvato dalla Giunta regionale.

Il programma di cui al comma precedente, predisposto dall'Assessorato della pubblica istruzione, individua le priorità di intervento, i soggetti affidatari e fissa le modalità di esecuzione".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 2

La legge regionale 14 gennaio 1969, n. 2, è abrogata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione e approvazione del testo unificato della proposta di legge: "Modifica della legge regionale 10 febbraio 1960, n. 3, successivamente modificata con legge regionale 26 giugno 1969, n. 29, concernente provvidenze a favore dell'Istituto artistico musicale "Giuseppe Verdi" di Alghero" (274) e del disegno di legge: "Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 febbraio 1960, n. 3, recante provvidenze a favore dell'Istituto artistico musicale "Giuseppe Verdi" di Alghero". (438)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato della proposta di legge: "Modifica della legge regionale 10 febbraio 1960, n. 3, successivamente modificata con legge regionale 26 giugno 1969, n. 29, concernente provvidenze a favore dell'Istituto artistico musicale "Giuseppe Verdi" di Alghero" e del disegno di legge: "Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 febbraio 1960, n. 3, recante provvidenze a favore dell'Istituto artistico musicale "Giuseppe Verdi" di Alghero"; relatore è l'onorevole Tedesco.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tedesco, relatore.

TEDESCO (D.C.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

GIAGU (D.C.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MADDALON, *Segretario ff.*:

TITOLO

Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 febbraio 1960, n. 3, recante provvidenze a favore dell'Istituto artistico musicale "Giuseppe Verdi" di Alghero.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale 10 feb-

VII LEGISLATURA

CCCXXXVIII SEDUTA

17 MAGGIO 1979

braio 1960, n. 3, già modificato con la legge regionale 26 giugno 1969, n. 29, è ulteriormente così modificato:

“L'Amministrazione regionale, allo scopo di favorire il funzionamento, è autorizzata a concedere all'Istituto artistico musicale “Giuseppe Verdi” di Alghero, un contributo annuo di lire 30.000.000 a decorrere dall'esercizio 1979.

Entro il 30 settembre di ciascun anno, l'Istituto sottopone all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, corredato del programma dell'attività da svolgersi durante l'esercizio stesso.

Entro il 30 aprile di ogni anno, l'Istituto sottopone all'approvazione dell'Assessorato regionale di cui al secondo comma il conto consuntivo dell'esercizio precedente, corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori.

La concessione del contributo di cui al primo comma è subordinata all'approvazione, da parte dell'Assessorato regionale, del bilancio di previsione dell'Istituto stesso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MADDALON, *Segretario ff.:*

Art. 2

Per far fronte alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, è stornata a favore del capitolo 11066 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport la somma di lire 20 milioni dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio

del bilancio della Regione per l'anno 1979 mediante riduzione della riserva indicata alla lettera T) dell'elenco A allegato alla legge finanziaria approvata dal Consiglio regionale il 28 marzo 1979.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul suindicato capitolo 11066 del bilancio della Regione per l'anno 1979 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Sini. Ne ha facoltà.

SINI (P.C.I.). Io vorrei richiamarmi all'impegno fondamentale assunto dalla Conferenza dei capigruppo, secondo cui punto centrale dei lavori del Consiglio è il programma annuale per il '79. C'è l'impegno di iniziare la discussione sul provvedimento questa sera; allora, io chiedo che ci sia l'inversione dell'ordine del giorno e che il punto 16 (piano di rinascita e programma di sviluppo economico e sociale) sia messo immediatamente in discussione.

Questo non vuol dire che gli altri provvedimenti non debbano essere discussi ed esitati; chiedo soltanto che si inizi subito con la discussione sul programma annuale e, domani, a conclusione dei lavori che vedono questo provvedimento al centro, possiamo verificare la possibilità di affrontare anche gli altri provvedimenti.

Ho formalizzato una richiesta del Gruppo comunista.

VII LEGISLATURA

CCCXXXVIII SEDUTA

17 MAGGIO 1979

PRESIDENTE. Sulla proposta dell'onorevole Sini possono prendere la parola due colleghi: uno a favore e l'altro contro.

Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, noi siamo d'accordo con la proposta fatta dal collega Sini perché ci rendiamo conto che c'era un accordo per svolgere, se non tutta, almeno gran parte della discussione sul piano annuale questa sera. Gli altri argomenti che non venissero discussi e definiti questa sera, evidentemente, saranno ripresi domani mattina, assieme agli altri argomenti fondamentali che già erano stati indicati, e cioè: le norme di attuazione e la variazione al bilancio.

Mi sembrerebbe, però, opportuno proporre, ad integrazione della proposta del collega Sini, di procedere adesso, prima dell'avvio della discussione sul piano annuale, alla votazione sulle leggi perché, altrimenti, a fine seduta, si rischia di non raggiungere il numero legale. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puddu. Contro, immagino.

PUDDU PIERO (P.S.I.). No.

PRESIDENTE. A favore, onorevole Puddu, si è già espresso un collega.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Intendo rendere delle dichiarazioni, nè a favore, nè contro.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puddu Piero. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Signor Presidente, innanzitutto vorrei rettificare l'affermazione fatta dal collega Sini per quanto riguarda l'accordo raggiunto in Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. Non c'è stato un accordo sull'ordine del giorno; abbiamo unanimemente sostenuto e, quindi, su questo vi è accordo, che gli argomenti più importanti da discutere sono almeno tre: il programma annuale, le

norme di attuazione e la variazione di bilancio.

Ora, poiché noi abbiamo iniziato la nostra seduta discutendo una serie di provvedimenti, il nostro Gruppo non è contrario a che si discuta la norma di attuazione; però vorremmo capire perché tutto questo deve continuamente stravolgere l'ordine del giorno e deve ignorare la presenza e il diritto e dovere che hanno gli altri Gruppi di vedere portati avanti argomenti che sono all'ordine del giorno. Io non sto ad indicare l'importanza di certi argomenti, che certi Gruppi possono anche non vedere. Per cui, bene sarebbe, anche perché la Commissione mi sembra abbia ultimato ora i lavori e non esiste una relazione (la si sta distribuendo, però io non l'ho ancora ricevuta) che si potesse continuare a procedere alle votazioni e si iniziasse anche la discussione, stasera stessa — il nostro Gruppo è disponibile — sulle norme di attuazione. Cioè, voglio dire che un minimo di rispetto deve essersi, senza che il voto congiunto del Gruppo Comunista e del Gruppo democristiano abbia ad ignorare anche interessi di altri Gruppi. La esperienza di stamani insegni!

PRESIDENTE. Lei insiste su questa proposta, io ritengo che, prima di formalizzarla, cioè di porla all'esame del Consiglio, sia opportuno che si dia luogo, accogliendo la proposta dell'onorevole Loretto, alla votazione sui disegni di legge già esitati. Poi riprendiamo con la discussione sulla sua proposta, eventualmente anche ponendola in votazione, sempre che lei insista.

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore agli Enti locali, finanza e urbanistica.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica*. Sull'ordine del giorno, signor Presidente, chiedo che il disegno di legge n. 463, venga inserito nell'ordine del giorno, non in ordine prioritario, ma in coda all'ordine del giorno stesso. E' una legge puramente tecnica e strumentale di attuazione della legge 51.

PRESIDENTE. Pare che la Commissione

VII LEGISLATURA

CCCXXXVIII SEDUTA

17 MAGGIO 1979

non abbia ancora esitato il disegno di legge 463 e, pertanto, ovviamente, non può essere posto all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio. Lei può chiedere, caso mai, di dare un termine alla Commissione.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica*. In questo caso, signor Presidente, chiedo che venga inserito ovviamente, sempre che la Commissione lo esamini.

PRESIDENTE. Bene, allora si attende che la Commissione lo esamini e lo esiti, trasmettendo gli atti al Consiglio.

Procediamo ora alle votazioni a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 451.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale del 4 dicembre 1978 relativo al prelevamento della somma di lire 22 milioni dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 05041 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge numero 451.

presenti	51
votanti	36
maggioranza	20
favorevoli	29
contrari	7
astenuiti	15

(Il Consiglio approva).

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 431.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80 del 7 agosto 1978, relativo al prelevamento della somma di lire 60.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste, a favore del capitolo 10125 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	51
votanti	36
maggioranza	20
favorevoli	29
contrari	7
astenuiti	15

(Il Consiglio approva).

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 373.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: "L'assistenza ospedaliera nelle case di cura private della Sardegna e la riscossione dei contributi a carico degli iscritti ai ruoli regionali per l'assistenza volontaria".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	51
votanti	36
maggioranza	20
favorevoli	31
contrari	5
astenuiti	15

VII LEGISLATURA

CCCXXXVIII SEDUTA

17 MAGGIO 1979

(Il Consiglio approva).

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge
n. 472.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: "Norme per la produzione del pane "carasau".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	51
maggioranza	26
favorevoli	48
contrari	3

(Il Consiglio approva).

Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:
n. 467

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge: "Contributi per favorire l'attività della Consulta femminile regionale".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	51
votanti	51
maggioranza	26
favorevoli	43
contrari	8

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni sui progetti di legge n. 451, 431, 373, 472 e 467: Anedda - Asara - Asoni - Baghino - Carrus - Chessa - Corona - Defraia - Fadda - Farigu - Giagu - Gianoglio - Isola - Loretto - Marraccini - Masia - Mela - Melis Antonio - Melis Tullio - Monni

Pietro Serafino - Monni Pietro - Mura - Murrù - Nuvoli - Piredda - Puddu Mario - Puddu Piero - Saba - Soddu - Soddu - Spano - Spina - Tedesco - Tola - Tronci - Viridis - Zurru.

Si sono astenuti sui progetti di legge 451, 431 e 373, ed hanno votato sui disegni di legge nn. 472 e 467: Berlinguer - Cardia - Careddu - Corrias - Granese - Loffredo - Maddalon - Mancosu - Marini - Marras - Muledda - Muravera - Pezzi - Sechi - Sini).

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge
n. 422

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: "Regolamentazione della pesca del corallo".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	50
votanti	36
maggioranza	20
favorevoli	26
contrari	10
astenuti	14

(Il Consiglio approva).

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge
n. 466.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1, già modificata con legge regionale 14 gennaio 1969, n. 2, recante disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della

VII LEGISLATURA

CCCXXXVIII SEDUTA

17 MAGGIO 1979

votazione:

presenti	50
votanti	50
maggioranza	26
favorevoli	41
contrari	9

(Il Consiglio approva).

Votazione a scrutinio segreto del testo unificato della proposta di legge n. 274 e del disegno di legge n. 438.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto del testo unificato del disegno di legge: "Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 febbraio 1960, n. 3, recante provvidenze a favore dell'Istituto artistico musicale "Giuseppe Verdi" di Alghero" e della proposta di legge: "Modifica della legge regionale 10 febbraio 1960, n. 3, successivamente modificata con legge regionale 26 giugno 1969, n. 29, concernente provvidenze a favore dell'Istituto artistico musicale "Giuseppe Verdi" di Alghero".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	50
votanti	36
maggioranza	20
favorevoli	30
contrari	6
astenuti	14

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni sui progetti di legge nn. 422, 466 e 438-274: Anedda - Are - Asara - Asoni - Baghino - Carrus - Chessa - Corona - Defraia - Fadda - Farigu - Giagu - Gianoglio - Isola - Loretto - Marraccini - Masia - Mela - Melis Antonio - Monni Pietro Serafino - Monni Pietro - Mura - Murru - Oggiano - Piredda - Puddu Mario - Puddu Piero - Rojch - Saba - Soddu - Spi-

na - Tedesco - Tola - Tronci - Viridis - Zurru.

Si sono astenuti sui progetti di legge numeri 422 e 438-274 ed hanno votato sul disegno di legge n. 466: Berlinguer - Cardia - Careddu - Corrias - Granese - Loffredo - Maddalon - Mancosu - Marini - Marras - Muledda - Muravera - Pezzi - Sini).

PRESIDENTE. Colleghi consiglieri, sospendo la seduta per mezz'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 20 e 20, viene ripresa alle ore 21).

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capi-gruppo ha unanimemente ritenuto di dover proseguire i lavori con l'esame dei disegni di legge numero 479, numero 461, numero 482, con il piano straordinario per la forestazione e con una nomina.

Discussione del disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 23 marzo 1979, n. 16, concernente la costituzione in comune autonomo con denominazione Golfo Aranci della frazione di Golfo Aranci del Comune di Olbia". (479)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 23 marzo 1979, n. 16, concernente la costituzione in comune autonomo con denominazione Golfo Aranci della frazione di Golfo Aranci del Comune di Olbia"; relatore è l'onorevole Asara.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Oggiano. Ne ha facoltà.

OGGIANO (P.S.I.). Signor Presidente, egregi colleghi, prendo la parola brevemente, per annunciare il voto favorevole del Gruppo socialista. Ritengo che tale voto sia giustificato da tutta una serie di eventi, che sono logicamente e cronologicamente concatenati tra di loro e che concernono la vicenda relativa alla istituzione del comune di Golfo Aranci.

Brevemente, faccio riferimento a questi

fatti. In un certo momento, i rappresentanti dei frazionisti e i rappresentanti del Comune di Olbia aderirono, in una seduta della Commissione paritetica presieduta dallo Assessore Carrus, ad una proposta di delimitazione fatta dall'Assessore. Questa riunione risale al 26 ottobre 1977. Nello stesso giorno, l'Assessore Carrus inviava alla Commissione consiliare competente una proposta di emendamento alla precedente delimitazione territoriale. Questa proposta di emendamento teneva conto degli accordi raggiunti tra i rappresentanti dei frazionisti e i rappresentanti del Comune di Olbia; alla proposta di emendamento era allegata la cartografia relativa ed una lettera di accompagnamento nella quale si diceva, relativamente al confine sud, tra il Comune di Olbia e quello di Golfo Aranci, che la linea confinaria aveva come punto ultimo un tratto indicato come "Punta delle casette". Sulla base di questi dati, la Commissione approvava l'emendamento proposto e, successivamente, veniva portato in Aula un ordine del giorno (che recepiva, sostanzialmente, questi dati) attraverso il quale il Consiglio regionale decideva l'indizione del referendum, sulla base del contenuto dell'emendamento stesso. Veniva indetto il referendum, il quale dava esito positivo. Quindi, non c'è dubbio che i frazionisti avevano deciso la creazione del comune di Golfo Aranci.

Successivamente a questo evento, la Giunta proponeva al Consiglio regionale il testo dell'ultimo atto formale; è proprio in questa fase che si verificò l'errore che ha dato luogo poi al progetto di legge che è all'esame del Consiglio. Infatti, la descrizione dei confini mutava, in questa ultima fase, radicalmente e veniva allegata al progetto di legge una carta con una indicazione errata dei confini. Questo testo di legge votato dal Consiglio regionale veniva successivamente pubblicato; ed è proprio nella fase della pubblicazione, che il Comune di Olbia rilevava l'errore. Riunita la Commissione competente per esaminare il problema su iniziativa dello stesso Assessore Carrus,

quest'ultimo aveva modo di dichiarare in quella sede, in maniera esplicita e senza mezzi termini, che vi era stato un errore. Un errore dovuto forse ad una lettera che i rappresentanti dei frazionisti avevano inviato in data 24 ottobre 1978 e alla quale l'Assessore si era rifatto nella fase ultima. L'Assessore, in buona sostanza, ha dichiarato di essere stato tratto in errore da questa lettera, di aver ritenuto questa lettera esatta nei suoi termini complessivi e, di conseguenza, di avere predisposto il progetto di legge con termini confinali assolutamente errati.

A riprova di questo fatto, è il disegno di legge presentato dallo stesso Assessore.

Questi sono i fatti; non c'è dubbio che siamo di fronte ad un errore, la cui entità non ci interessa (c'è chi parla di quattro o cinquecento ettari ... non è questo il punto della questione). Il punto della questione è che bisogna rispettare il voto popolare, che si è espresso in riferimento a termini territoriali ben precisi. E' sorto in Commissione un problema di carattere giuridico, consistente nel fatto che il progetto di legge che viene proposto prevederebbe una modifica dei confini della delimitazione territoriale e, di conseguenza, sarebbe necessario rifare tutto l'iter e, conseguentemente, ripetere la consultazione popolare.

Noi ci siamo permessi, in Commissione, di esprimere avviso contrario e avviso contrario, ovviamente, esprimiamo in questa sede. Si tratta infatti di correggere un errore materiale e, del resto, la legge, a questo proposito, dice che "la istituzione di nuovi comuni, ovvero la modifica di circoscrizione o di denominazione avviene mediante consultazione del corpo elettorale". Ma qua non si tratta di modificare confini, questo è il punto; è evidente che tutta la procedura che viene seguita per la istituzione di nuovi comuni è una procedura complessa, una procedura che sfocia in un atto legislativo finale, ma che, nel suo complesso, è di carattere amministrativo, E' un procedimento - se vogliamo - che ha il proprio punto di forza unicamente nella decisione del corpo elettorale, cioè nel referen-

dum. Sono le popolazioni chiamate a votare che decidono l'istituzione del comune, mentre il Consiglio regionale si limita a prendere atto di questa decisione.

Il Consiglio regionale non compie, in sostanza, che un atto di ratifica, simile, per certi aspetti, a quegli atti che anche i tribunali ordinari compiono allorché dichiarano l'esistenza di associazioni che hanno personalità giuridica. Anche per le società private avviene questo; la volontà associativa viene espressa da coloro che si associano e, tuttavia, si richiede allo Stato o al Governo o a chi li rappresenta di sancire che tutta la procedura si è svolta regolarmente.

Ed, allora, è evidente che l'atto finale del Consiglio regionale, in quella vicenda, ha erroneamente interpretato ciò che era accaduto, perché la volontà dei Golfarancini era stata espressa in termini espliciti, con riferimento alla delimitazione territoriale.

Il Consiglio regionale non poteva modificare quei limiti territoriali. Ed è proprio a questo atto di ratifica errato che, appunto, con questo progetto di legge, si vuole porre rimedio. Quindi, noi crediamo che sia doveroso esprimerci affermativamente in ordine a questa richiesta. Riteniamo che sia doveroso per il rispetto della verità, che è quello che ci preme.

Ci preme anche dire, e lo diciamo con molta franchezza, che forse, o certamente, vi è stato, nell'ultima fase un inquinamento dovuto a fattori esterni. Certo, l'Assessore è caduto in errore, ammettiamolo; però, ci sono stati fatti esterni che lo hanno indotto in errore e io credo che ad una situazione siffatta si abbia il dovere di porre rimedio.

Noi non dobbiamo fare questioni di opportunità; noi dobbiamo decidere se seguire la via giusta o seguire una via che giusta non è, indipendentemente da questioni di opportunità e da questioni elettorali.

Noi diciamo che così va fatto, siamo convinti che questo atto è doveroso da parte del Consiglio regionale e, quindi, noi chiediamo che anche gli altri settori del Consiglio, se veramente - perché questo è il punto -

si sono resi conto della esistenza dell'errore, e della esigenza di eliminarlo, votino a favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Berlinguer. Ne ha facoltà.

BERLINGUER (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli consiglieri, io potrei essere totalmente d'accordo con l'appassionata perorazione del collega Oggiano. Sono d'accordo che, quando si trattano questioni di questo genere, non bisogna soccombere al peso di pressioni elettorali, è vero: è in gioco un problema importante, l'autonomia di un comune, un fatto importante al quale abbiamo dato consenso un po' tutti per rispetto di un'istanza popolare, e il Consiglio regionale si è pronunciato apertamente in questi termini. Quindi, potrei essere totalmente d'accordo con quanto sostenuto così calorosamente dal collega Oggiano, se (ecco il se, il condizionale) se ci fosse certezza sulla questione del confine.

Io mi pongo il problema se sia opportuno che questa Assemblea, che ha il compito di ratificare decisioni che attengono alla volontà popolare, alle istanze di autonomia, può compiere un'azione di forza, in una situazione che non è certamente chiara.

Io non dico che possa avere ragione il Comitato promotore o il Comitato di Olbia; dico che la situazione non è chiara. E ne fa fede, mi pare, quanto ha detto il collega Oggiano: lo stesso Assessore è stato indotto, pare, in un errore.

E, allora, atteso che andiamo ad assumere un provvedimento che ha importanza determinante nella vita, nella formazione di un Comune, che può suscitare (come sta suscitando) reazioni violente da parte di una delle parti in causa (la stampa quotidiana è piena delle reazioni di una parte del Comitato promotore e delle dimissioni del suo Presidente), allora io credo che a noi, Assemblea regionale, incomba l'onere di un attento esame, prima di andare ad assumere decisioni che possono essere pregiudizievoli per l'una o per l'altra parte.

VII LEGISLATURA

CCCXXXVIII SEDUTA

17 MAGGIO 1979

Noi crediamo che, a questo punto, il Consiglio, chiamato a pronunciarsi, non possa liquidare frettolosamente questo argomento, che è importante.

Noi crediamo che sia necessaria, a questo punto, non l'esitazione del disegno di legge, ma un confronto con le forze interessate per vedere quale è la realtà, per verificare i reali termini del problema.

OGGIANO (P.S.I.). E' documentato e documentale.

BERLINGUER (P.C.I.). Onorevole Oggiano, certo che è documentato e documentale. Ma io questa chiarezza, francamente, non la vedo, perché, se no, non sarebbe giustificata la dimissione di una delle due parti in causa. La reazione è stata violentissima, un *fumus* di ragione ci deve essere; perché vogliamo noi ergerci ad arbitri parziali, senza sentire l'altra parte? Credo che la soluzione più logica, più giusta, più equa sia quella di non farsi prendere da spinte di una parte, ma rimandare questo disegno di legge nella Commissione perché compia gli opportuni accertamenti, e poi decida.

Questa è la nostra opinione; non vogliamo che il Consiglio regionale forzi una situazione che non è chiara e provochi reazioni che possono ingenerare insoddisfazione e, forse, deludere anche aspettative.

Noi proponiamo una istanza formale, signor Presidente: che venga sottoposto al voto del Consiglio il rinvio di questo disegno di legge in Commissione, perché la Commissione competente compia gli opportuni accertamenti e verifichi ...

GIAGU DE MARTINI (D.C.), *Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione*. Quando? Dopo le elezioni?

BERLINGUER (P.C.I.). Onorevole Giagu, lei fa sorgere e fa consolidare in me il sospetto, determinato anche dall'intervento precedente, che si tenti di forzare la mano da un'altra parte.

GIAGU DE MARTINI (D.C.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali e informazione*. Dopo le elezioni?

BERLINGUER (P.C.I.). Può essere anche dopo le elezioni. Lei conferma che c'è una istanza, una esigenza elettorale.

GIAGU DE MARTINI (D.C.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali e informazione*. No, è il contrario!

BERLINGUER (P.C.I.). Io questo non voglio crederlo, io la reputo al di sopra delle parti...

PRESIDENTE. Onorevole Giagu, la prego di consentire al collega Berlinguer di finire il suo intervento.

BERLINGUER (P.C.I.). Io non credo che lei abbia interessi particolari in quel di Olbia; lungi da me questo sospetto, onorevole Giagu. Ma, queste sue continue interruzioni fanno sorgere in me questo sospetto. E questo avalla la mia tesi: non facciamoci prendere da pressioni di ordine elettorale o particolari, consentiamo che il problema venga esaminato serenamente; rendiamo giustizia, se possiamo renderla.

GIAGU DE MARTINI (D.C.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali e informazione*. Dopo le elezioni!

BERLINGUER (P.C.I.). Dopo le elezioni, onorevole Giagu, le elezioni avvengono fra qualche giorno, il Consiglio si riconvoca, le Commissioni vengono ricomposte; non credo che sia questione di vita o di morte rimandare di trenta o quaranta giorni un problema di questo genere. Se si pone in termini elettorali, se ne assuma la responsabilità. Noi siamo contrari che il disegno di legge venga esaminato adesso, essendoci obiettive ragioni per il suo rinvio in Commissione.

Formalizziamo questa proposta e chiediamo che il Consiglio si pronunci.

PRESIDENTE. Onorevole Berlinguer, la

VII LEGISLATURA

CCCXXXVIII SEDUTA

17 MAGGIO 1979

sua richiesta deve essere appoggiata da cinque consiglieri; ma penso che ci siano ... d'accordo, d'accordo.

Metto quindi in votazione la proposta dell'onorevole Berlinguer, che chiede il rinvio in Commissione di questo disegno di legge.

Chi è favorevole al rinvio, quindi alla proposta dell'onorevole Berlinguer, alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non approva alzi la mano.

(Non è approvata).

Prosegue la discussione generale sul disegno di legge. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Asara.

ASARA (D.C.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MADDALON, *Segretario ff.*:

TITOLO

Rettifiche alla relazione descrittiva dei confini annessa alla legge regionale n. 16 del 23 marzo 1979, concernente la costituzione in Comune autonomo con denominazione Golfo Aranci della frazione Golfo Aranci del Comune di Olbia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 1

La dizione "Punta estrema del Capo Bados", che figura al quart'ultimo rigo della relazione descrittiva dei confini annessa alla legge regionale 23 marzo 1979, n. 16, recante "Costituzione in Comune autonomo con denominazione Golfo Aranci della frazione di Golfo Aranci del Comune di Olbia", è sostituita da quella di "Punta estrema di Punta delle Casette", così come si deduce dall'accordo raggiunto dalla competente Commissione paritetica in data 26 ottobre 1977 e recepito dall'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale in data 8 novembre 1977.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 2

La pianta planimetrica allegata alla legge regionale 23 marzo 1979, n. 16, è sostituita dalla pianta planimetrica allegata alla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

VII LEGISLATURA

CCCXXXVIII SEDUTA

17 MAGGIO 1979

La votazione a scrutinio segreto avverrà al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: "Costituzione degli enti ospedalieri di Olbia e La Maddalena" (461)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Costituzione degli enti ospedalieri di Olbia e La Maddalena"; relatore è l'onorevole Fadda.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fadda, relatore.

FADDA (P.R.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 1

In attesa dell'emanazione del Piano regionale ospedaliero, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'articolo 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e per gli effetti previsti da detta legge, la costituzione in ente ospedaliero degli Ospedali, già amministrati dall'Ente ospedaliero "Luigi Crespellani" di Cagliari, con sede nei Comuni di Olbia e La Maddalena, che assumono rispettivamente la denominazione di "Ente ospedaliero Ospedale Civile di Olbia" ed "Ente ospedaliero Ospedale Civile di La Maddalena".

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati a firma dei colleghi Muledda-Grane e Sini due emendamenti aggiuntivi. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario ff.*:

"All'art. 1 dopo le parole: "con sede nei Comuni di Olbia e La Maddalena" aggiungere "e di Lanusei" ". (1)

"Nell'articolo 1 dopo le parole: "Ente Ospedaliero Ospedale Civile di La Maddalena" aggiungere le parole: "Ente ospedaliero Ospedale Civile di Lanusei" ". (2)

PRESIDENTE. Gli emendamenti si danno per illustrati? Va bene.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA (P.R.I.), *relatore*. Signor Presidente, brevissimamente, come relatore di questa legge ritengo che l'emendamento rispecchi del tutto lo spirito della legge stessa e pertanto, interpretando anche il pensiero dei colleghi della Commissione, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puddu Piero. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Brevemente, per dire che il nostro Gruppo è favorevole e vorrebbe pregare l'Assessore competente e la Giunta, di tener conto che la struttura dell'Ente Crespellani, evidentemente, va rivista per dare la possibilità della costituzione degli Enti Ospedalieri, non solo ad Olbia, alla Maddalena e a Lanusei, ma in tutti gli altri distretti dove ha competenza il Crespellani, pur te-

VII LEGISLATURA

CCCXXXVIII SEDUTA

17 MAGGIO 1979

nendo conto delle leggi di riforma.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tronci. Ne ha facoltà.

TRONCI (D.C.). Chiedo la parola anche per avere qualche chiarimento. Che situazione si crea nel Crespellani? Togliamo Olbia, togliamo La Maddalena, togliamo Lanusei, rimane quindi esclusivamente Muravera e S. Gavino. Mi sembra che sia questa la situazione a cui si riduce il Crespellani. Vorrei chiedere che la Giunta ci dia un chiarimento sul quadro che rimane e se è opportuno che si prenda questo provvedimento in questo momento, oppure se non sia più opportuno renderli tutti autonomi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Noi abbiamo indicato gli ospedali di Olbia e La Maddalena perché, come è evidente a tutti i colleghi, si tratta di casi assurdi, trovandosi dall'altra parte della Sardegna.

In Giunta si era parlato anche di Lanusei; la preoccupazione era che, rendendolo autonomo, sostanzialmente, lo si indebolisse; però se i colleghi che, tra l'altro, conoscono la zona quanto la conosciamo noi, e forse qualcuno anche più di me, certamente, insistono sulla inclusione di Lanusei, riteniamo che anche Lanusei si possa includere. Muravera, S. Gavino e Bosa sono molto più accessibili e molto più controllabili direttamente dal capoluogo e non richiederebbero, in questo momento, un'autonomia di questo tipo; direi che li danneggeremmo. Comunque, se il Consiglio ritiene di scorporare tutto il Crespellani, di fare tutti Ospedali autonomi, facciamolo pure; secondo me, non credo che sia però opportuno togliere completamente questa capacità del Crespellani di organizzare, di coordinare l'attività di ospedali territorialmente vicini. La Giunta non ha grandi problemi di principio, ritiene che sia più opportuno fare così, però, se il Consiglio, nella sua autorità

e autonomia, vuole fare diversamente, la Giunta accetterebbe anche altre impostazioni; a noi è sembrato che questa fosse la cosa più opportuna e, addirittura, più urgente.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 2

Il patrimonio di ciascuno dei due enti ospedalieri di cui al precedente articolo 1, è costituito da tutti i beni mobili ed immobili e loro pertinenze destinati istituzionalmente a beneficio del rispettivo ospedale, nonché dalle scorte in atto ed, in generale, dai rapporti giuridici attivi e passivi relativi all'attività ospedaliera, fatta eccezione per quelli di cui al successivo terzo comma.

All'individuazione ed inventario di detti beni provvederà apposita Commissione, composta e nominata come previsto dall'articolo 5, secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

I rapporti giuridici di debito e credito pendenti alla data dell'emanazione dei decreti costitutivi dei due Enti ospedalieri di cui all'articolo 1 della presente legge, rimarranno imputati all'Ente ospedaliero "Luigi Crespellani".

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAGGIO.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare, metto in votazione l'articolo 2. Prima, però, avverto che, in seguito all'approvazione dell'emendamento, gli Enti dovranno essere portati a tre. Si potrà risolvere la questione in sede di coordinamento, se non vi sono obiezioni.

Metto ora in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 3

I Consigli di Amministrazione degli enti ospedalieri costituiti per effetto della presente legge, verranno composti, previa classificazione dei rispettivi ospedali, come previsto dall'articolo 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 4

Agli enti ospedalieri costituiti con la presente legge verrà trasferito il personale dipendente ed in servizio presso i rispettivi ospedali alla data del decreto di costituzione dell'ente, con le modalità e secondo il disposto di cui all'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Procederemo successivamente alla votazione a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: "Modifica dell'articolo 73 della L.R. 28 aprile 1978, n. 32, sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna".
(482)

PRESIDENTE. E' all'ordine del giorno il disegno di legge numero 482, concernente "Modifica dell'articolo 73 della L.R. 28 aprile 1978, numero 32, sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna". Relatore è il consigliere Monni Pietro Serafino.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Poiché il relatore è assente, ci si rimette alla sua relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

VII LEGISLATURA

CCCXXXVIII SEDUTA

17 MAGGIO 1979

Si dia lettura dell'articolo unico.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Articolo unico

Il terzo comma dell'articolo 73 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, è così sostituito:

“Le riserve di caccia consorziali e quelle sociali non potranno essere rinnovate alla scadenza del decreto di concessione e saranno automaticamente trasformate in zone di ripopolamento e cattura, in attesa del nuovo riassetto che verrà dato dal Comitato regionale faunistico e dai Comitati comprensoriali faunistici. Tuttavia, sino al nuovo riassetto, l'Assessore regionale competente potrà, sentito il parere del Comitato comprensoriale faunistico competente per territorio, con singoli provvedimenti, affidare, per periodi di tempo non superiori all'anno, in concessione autogestita per l'esercizio della caccia territori ricadenti in tali riserve.

I provvedimenti di cui al comma precedente cessano di avere efficacia ove il riassetto preveda una destinazione del territorio diversa da quella che ha determinato la concessione”.

PRESIDENTE. Nessuno domanda di parlare sull'articolo unico.

Porremo successivamente in votazione la legge, trattandosi di un articolo unico.

Discussione e approvazione di modifica al Piano straordinario di forestazione in attuazione della legge regionale 3 settembre 1970, n. 30.

PRESIDENTE. E' all'ordine del giorno la discussione della terza proposta di modifica al piano straordinario di forestazione in attuazione della legge regionale 3 settembre 1970, numero 30. Relatore è il consigliere Mancosu.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare la dichiaro chiusa.

Poiché il relatore è assente, ci si rimette

alla sua relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*.
La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. E' stato presentato un ordine del giorno a firma Mancosu - Floris Severino - Puddu Piero - Isoni - Monni, sull'approvazione della terza proposta di modifica del piano straordinario di forestazione e l'attuazione della legge regionale 3 settembre 1970, numero 30.

Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario ff.*:

“IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione del dibattito sulla terza proposta di modifica al Piano straordinario di forestazione in attuazione della legge regionale 3 settembre 1970, n. 30, approvato con l'ordine del giorno numero 105 del 10 novembre 1971; ritenute valide le ragioni che hanno indotto all'unanimità la Commissione agricoltura ad insistere sull'opportunità che nella zona di Baunei e Urzulei e in quella di Tempio vengano mantenuti gli stanziamenti rispettivamente pari a lire 500.000.000 e 150.000.000 originariamente previsti dal Piano straordinario di forestazione,

impegna la Giunta regionale

a tener fermi i suddetti due stanziamenti secondo la originaria destinazione e nel contempo

approva

le altre proposte di modifica relative al Piano straordinario di forestazione presentate dalla Giunta regionale”.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno si dà per illustrato.

VII LEGISLATURA

CCCXXXVIII SEDUTA

17 MAGGIO 1979

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta accoglie l'ordine del giorno.

Speriamo che i presentatori abbiano valutato attentamente la questione.

PUDDU PIERO (P.S.I.). E' frutto dell'unanimità della Commissione.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Ah, benissimo, benissimo! Lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto ora in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione del disegno di legge: "Variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 e disposizioni varie - (Primo provvedimento)" (478).

PRESIDENTE. E' all'ordine del giorno il disegno di legge n. 478: "Variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 e disposizioni varie - (Primo provvedimento)". Relatore è il consigliere Melis Antonio.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Poiché il relatore è assente, ci si rimette alla sua relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto ora in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MADDALON, *Segretario ff.*:

TITOLO

"Variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 e modifica della L.R. 2 agosto 1978, n. 50 e disposizioni varie".

PRESIDENTE. Metto ora in votazione il titolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Capitolo 21202 - Quota, assegnata alla Regione dal Ministero del bilancio e della Programmazione economica del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (art. 9, legge 16 maggio 1970, n. 281 e art. 2, lett. a) e b), legge 10 maggio 1976, n. 356)

L. 1.500.000.000

Capitolo 21308 - Contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (regolamento C.E.E. n. 724/75, legge 26 novembre 1975, n. 748 e decreto Ministro interventi straordinari nel Mezzogiorno del 27 luglio 1976)

L. 2.500.000.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

VII LEGISLATURA

CCCXXXVIII SEDUTA

17 MAGGIO 1979

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 2

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 sono introdotte le seguenti variazioni in diminuzione:

02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02145 - Sussidi straordinari agli elettori emigrati per ragioni di lavoro (L.R. 7 maggio 1965, n. 14) (spesa obbligatoria)

L. 100.000.000

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03009 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 7, legge 5 agosto 1978, n. 468)

L. 250.000.000

Capitolo 03010 - Fondo di riserva per le spese imprevedute (art. 9, legge 5 agosto 1978, n. 468 e art. 3 della legge finanziaria)

L. 250.000.000

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative

L. 350.000.000

(mediante riduzione della riserva di cui alla lettera o) - risanamento della situazione finanziaria A.R.S.T. - della Tabella A, allegata alla legge finanziaria)

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative

L. 300.000.000

(mediante le seguenti riduzioni delle riserve di cui alla Tabella B, allegata alla presente legge finanziaria):

- lett. a - Provvidenze integrative per i

piani di forestazione finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno e realizzati dai Comuni, Comunità montane e Organismi comprensoriali

L. 100.000.000

- lett. b - Provvidenze per lo sviluppo della meccanizzazione agricola

L. 200.000.000

04 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Capitolo 04070 - Rimborsi per provvigioni ai distributori primari e per aggi ai distributori secondari dei valori bollati (spesa d'ordine)

L. 500.000.000

Capitolo 04079 - Rimborsi per indebiti e per inesigibilità afferenti alla quota di nove decimi dell'imposta erariale di ricchezza mobile (art. 33, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) (spesa d'ordine)

L. 200.000.000

Capitolo 04080 - Rimborso di tributi indebitamente percetti e non dovuti (art. 35, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) (spesa d'ordine)

L. 1.000.000.000

09 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Capitolo 09037 - Incremento del Fondo destinato alla partecipazione al capitale di enti e di imprese costituite nella forma di società per azioni e di società cooperative e consorzi di cooperative a responsabilità limitata e alla concessione di garanzie sussidiarie sulle operazioni di finanziamento contratte per la realizzazione di attività industriali e commerciali e di servizi di navigazione e sulle emissioni di obbligazioni da parte di istituti, enti e società che si propongono le stesse finalità (articoli 4, 5, 6 e 10 bis, L.R. 7 maggio 1953, n. 22, L.R. 20 luglio 1954, n. 17, art. 12, L.R. 19 dicembre 1962, n. 27, art. 10, comma terzo, L.R. 8 maggio 1968, n. 24, L.R. 18 maggio 1971, n. 6 e L.R. 9 febbraio 1978, n. 5)

L. 600.000.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 3

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03024 - Fondo da ripartire per compensi afferenti alla revisione dei prezzi contrattuali alle imprese esecutrici di opere immobiliari a carico diretto della Regione, dovuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato con la legge 9 maggio 1950, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni e a norma della legge 21 giugno 1964, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, nonché per maggiori compensi dovuti alle imprese medesime per effetto della definizione di riserva da loro formulate nei competenti atti contabili (art. 35 della legge finanziaria)

L. 5.000.000.000

08 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo 08046 - Contributi ad Enti locali o a loro Consorzi per l'acquisto di attrezzature occorrenti per l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche, da seguirsi in amministrazione diretta (art. 12, L.R. 27 novem-

bre 1964, n. 19)

L. 250.000.000

Capitolo 08215 - Spese per l'esecuzione di opere, anche non permanenti, atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico (art. 3, L.R. 21 aprile 1955, n. 7, e art. 1, L.R. 6 maggio 1974, n. 8)

L. 1.100.000.000

12 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Capitolo 12172 - Contributi in favore di Amministrazioni provinciali, di Comuni, di istituzioni e consorzi di assistenza sanitaria e di altri Enti pubblici di assistenza e beneficenza per l'impianto di nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali e per il miglioramento di quelli esistenti (L.R. 20 giugno 1970, n. 15 e 18 maggio 1951, n. 8), contributi per la prima attivazione di funzionamento di nuovi Centri ospedalieri e ambulatoriali (L.R. 2 aprile 1954, n. 3)

L. 1.200.000.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MADDALON, *Segretario ff.*:

Art. 4

In applicazione dell'articolo 15 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 8 è autorizzata nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 la seguente variazione in aumento:

Capitolo 12169 - Fondo da ripartire, in base al programma annuale, per il finanziamento

dei Consultori di assistenza alla famiglia e alla maternità (legge 29 luglio 1975, n. 405, e legge 22 maggio 1978, n. 194)

L. 185.300.000

Alla relativa spesa si fa fronte mediante l'impiego della somma di pari importo accantonata nel capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 ed indicata alla lett. M dell'elenco n. 4 - spese correnti - allegato a detto bilancio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sini.

Ne ha facoltà.

SINI (P.C.I.). Brevemente, signor Presidente, per dire che il Gruppo comunista voterà contro questo provvedimento, in quanto molte delle richieste avanzate da noi non sono state accolte. Tuttavia rinunciamo, come abbiamo già avuto modo di dire, alla presentazione della relazione di minoranza, perché all'interno del provvedimento vi sono, invece, altri interventi che noi riteniamo necessari, urgenti e indispensabili.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puddu Piero. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Brevemente, per dire che anche noi voteremo contro il provvedimento per le considerazioni che abbiamo svolto e che sono coerenti al discorso che avevamo fatto sul Bilancio di previsione per il 1979.

PRESIDENTE. Metto ora in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MADDALON, Segretario ff.:

Art. 5

Nei titoli di spesa numeri 2, 5 e 6, previsti dall'articolo 22 della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, concernente interventi a sostegno dell'occupazione giovanile, il termine "cooperative" è sostituito con quello di "imprese".

Nel citato titolo di spesa numero 2 l'espressione "operanti in agricoltura" è sostituita con quella di "operanti in acqua-coltura".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MADDALON, Segretario ff.:

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo in altra seduta.

Sulla gravissima esplosione verificatasi nel pomeriggio in via Cesare Battisti a Sassari.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soddu. Ne ha facoltà.

SODDU (D.C.), Presidente della Giunta. Vorrei semplicemente fare una breve dichiarazione riguardo ad un grave fatto che è accaduto a Sassari, di cui ancora non si conosce bene la natura, ma in merito al quale probabil-

mente è meglio dare una informazione al Consiglio.

E' avvenuta una gravissima esplosione in una strada cittadina centrale e c'è stato un morto, un giovane; ci sono poi una trentina di feriti, qualcuno grave. Si sono fatte tante supposizioni, da quella dell'attentato con un ordigno esplosivo, a quella dell'incidente, una disgraziata esplosione dovuta alla fuga di gas. Io vorrei solo informare il Consiglio, per dire che abbiamo parlato con le autorità cittadine, il Prefetto, il Questore, i Carabinieri, il Comune, e che abbiamo rappresentato — diciamo — la preoccupazione del Consiglio regionale e della Regione per quanto è avvenuto, facendo anche gli auguri ai feriti e le condoglianze alla vittima, augurandoci che non si tratti di un atto di violenza politica.

Questo ci auguriamo tutti, sperando che — nella disgrazia — si tratti proprio di una disgrazia e non di un atto voluto. Di questo volevo informare l'Assemblea, appunto, signor Presidente, e aspettiamo di avere notizie più precise, per valutare meglio i fatti.

PRESIDENTE. Ho avuto anch'io notizia di questo fatto poc'anzi. Notizie più precise le avremo, come diceva il Presidente Soddu, più tardi, forse fra qualche ora, e credo di interpretare i vostri sentimenti, esprimendo il più vivo cordoglio dell'Assemblea per le vittime e la solidarietà piena ai feriti.

Ci auguriamo che questa disgrazia sia contenuta nei suoi effetti purtroppo pratici, ma anche in quelli politici.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puddu Piero. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Chiedo scusa all'Assemblea. Avevamo definito, in Conferenza di Capigruppo, anche un altro argomento: si tratta di una nomina, più precisamente la designazione di un rappresentante del Consiglio direttivo dell'Azienda dei mezzi meccanici. Si tratta di segnalare un nominativo; siccome è una richiesta che avevamo cortesemente indirizzato alla Conferenza e tutti i Presidenti erano d'accordo, le saremmo grati se volesse indire la votazione adesso, oppure domani mattina, come prima cosa.

PRESIDENTE. Onorevole Puddu, da un controllo dei colleghi presenti in aula è facile appurare che, al momento, non esistono le condizioni per procedere alla nomina. Non appena vi saranno, senz'altro si procederà.

Domani mattina, per prima cosa, onorevole Puddu, io mi auguro che vi siano le condizioni. Stia tranquillo: il Presidente si adopererà perché la nomina sia fatta.

I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 9 e 30.

La seduta è tolta alle ore 22.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Francesco Cocco
